Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | Roma — Mercoledì, 10 dicembre | Numero 291

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 16; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 30; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 50; » » 42; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato dalla somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti

Disposizioni diverse

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 2214 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 17 novembre 1918, n. 1698, 17 novembre 1918, n. 1911, 5 gennaio 1919, n. 6, 9 febbraio 1919, n. 212, e il decreto Reale 7 settembre 1919, n. 1679;

Considerata la necessità e l'urgenza di riorganizzare e completare il servizio del collocamento nel Regno, e la necessità di stabilire l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

Sentita la Giunta esecutiva per il collocamento istituita in base all'art. 22 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1911;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio, il lavoro e gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per l'interno presidente del Consiglio dei ministri e coi Nostri ministri segretari di Stato per il tesoro, per gli affari esteri, per l'agricoltura, per i lavori pubblici, per i trasporti marittimi e ferroviari, per le terre liberate, per l'istruzione pubblica, per l'assistenza militare, per le poste, i telegrafi e i telefoni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Organizzazione e vigilanza.

Art. 1.

La direzione e il coordinamento dei servizi per il collocamento e per l'assicurazione contro la disoccupazione nel Regno, sono affidati ad un ufficio nazionale, che riunisce in sè gli uffici istituiti con l'articolo 19 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1911, e con l'art. 28 del decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 6.

La Commissione centrale e la Giunta esecutiva costituite dall'articolo 21 e seguenti del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1911, per i servizi del collocamento, esercitano le loro funzioni anche per il servizio dei sussidi di disoccupazione.

La direzione e la sorveglianza locale sui servizi per il collocamento e la disoccupazione, alla dipendenza dell'ufficio nazionale, sono esercitati nei modi stabiliti dagli articoli seguenti, da Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione e da commissari locali di vigilanza.

Le Commissioni provinciali istituite a norma dell'art. 12 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1911, e quelle istituite a norma dell'art. 15 del decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 6, sono disciolte e cessano di funzionare all'entrata in vigore del presente decreto.

Per l'amministrazione del fondo nazionale per la disoccupazione del quale all'art. 23, ed in generale per quanto concerne le sue attribuzioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione, la Giunta esecutiva centrale può delegare funzioni permanenti a ta-

luno dei propri membri, con le norme che saranno stabilite con decreto del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, sentita la Giunta stessa.

Qualora il presidente della Giunta esecutiva centrale per il collocamento e la disoccupazione sia scelto al di fuori dei componenti della Commissione centrale per il collocamento e la disoccupazione, esso fa parte di diritto della Commissione stessa.

Art. 2.

È costituita in ogni Provincia una Giunta per il collocamento e la disoccupazione, presieduta da un magistrato scelto dal presidente del tribunale che ha sede nel capoluogo della Provincia, e composta da:

a) un ragioniere scelto fra i funzionari di ragioneria della prefettura o dell'Intendenza di finanza;

b) un rappresentante effettivo ed uno supplente degli uffici di collocamento esistenti nella Provincia;

c) un rappresentante effettivo ed uno supplente delle Casse professionali di assicurazione contro la disoccupazione, eventualmente esistenti nella Provincia;

d) l'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile o un suo delegato;

e) un rappresentante effettivo ed uno supplente dell'Opera nazionale dei combattenti designati per ogni Provincia dal Consiglio dell'Opera;

f) tre rappresentanti effettivi e due supplenti dei datori di lavoro e tre rappresentanti effettivi e due supplenti dei lavoratori, nominati con le norme contenute negli articoli 12 e 14 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1911, fino a quando non potrà avere applicazione l'art. 3 del presente decreto.

Finchè non siano stabilite dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, sentita la Giunta esecutiva centrale per il collocamento o la disoccupazione, le norme per la designazione de rappresentanti indicati alle lettere *b)* e *c)*, essi saranno designati dalla Giunta stessa fra i presidenti degli Uffici di collocamento e delle Casse professionali nella Provincia.

Quando ad una Cassa di disoccupazione sono inscritti più di 200 appartenenti al personale non operaio dipendente da aziende private, su richiesta di almeno la metà di essi saranno chiamati a far parte della Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione che amministra la detta Cassa un rappresentante effettivo ed uno supplente degli esercenti di aziende private ed un rappresentante effettivo ed uno supplente del personale non operaio delle aziende private, nominati analogamente a quanto è prescritto ai comma precedenti.

Art. 3.

A partire dal giorno che sarà stabilito con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, sentita la giunta esecutiva centrale per il collocamento e la disoccupazione, i rappresentanti delle classi interessate nelle Giunte provinciali e nella Commissione centrale per il collocamento e la disoccupazione saranno designati direttamente dai lavoratori ed impiegati iscritti obbligatoriamente alle Casse d'assicurazione contro la disoccupazione e dai datori di lavoro che eseguiscono i versamenti di contributi nelle Casse stesse con le norme che saranno determinate con lo stesso o con altro decreto, in egual modo emanato.

Art. 4.

La Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione:

1° sorveglia il funzionamento degli Uffici locali di collocamento e delle commissioni comunali di avviamento al lavoro;

2° coordina il collocamento quale stanza di compensazione della mano d'opera nella Provincia, mediante apposito ufficio esecutivo alla sua dipendenza, e può affidare le funzioni stesse, sempre sotto la propria vigilanza, ad altro ufficio provinciale di collocamento già autorizzato, che dia garanzia di buon funzionamento;

3° amministra la Cassa provinciale mista di assicurazione e la distribuzione dei sussidi sia da parte della Cassa stessa, sia da parte delle Casse professionali della provincia;

4° dà agli organi erogatori la preventiva autorizzazione per il pagamento dei sussidi di disoccupazione, a norma dell'art. 36;

5° fa proposte e dà pareri sulla concessione degli anticipi per la esecuzione di opere pubbliche, e sorveglia l'impiego ed il ricupero delle somme anticipate;

6° fa proposte e dà pareri sull'anticipazione di fondi ai gruppi cooperativi, di cui all'art. 22; sorveglia l'impiego e il recupero delle somme anticipate;

7° compie gli altri atti e le funzioni previsti dalle disposizioni vigenti o da esse deferiti al Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro, Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione, e fa ad esso le proposte ritenute più idonee per eliminare la disoccupazione nella Provincia.

Art. 5.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, sentita la Giunta esecutiva centrale per il collocamento e la disoccupazione, potrà affidare l'incarico di commissari locali di vigilanza sul collocamento e sulla disoccupazione ai capi dei circoli d'ispezione dell'industria e del lavoro, e, dove essi manchino, o lo consiglino speciali condizioni, agli ispettori dell'emigrazione, ai direttori delle cattedre ambulanti d'agricoltura, ad altri funzionari residenti sul luogo, per zone o circoscrizioni opportunamente designate.

Art. 6.

I commissari locali di vigilanza curano, alla dipendenza del direttore generale dell'ufficio nazionale, che siano esattamente applicate le disposizioni sul collocamento e contro la disoccupazione; predispongono la istruttoria per l'istituzione degli organi per il collocamento, ed eseguono le ispezioni ed i controlli che ritengono necessari sul funzionamento sia degli organi stessi che delle Casse di disoccupazione.

Possono essere delegate ai commissari di vigilanza, sentita la Giunta esecutiva centrale, altre funzioni per l'applicazione delle norme vigenti in materia di collocamento e di disoccupazione.

Art. 7.

Il collocamento della mano d'opera è eseguito a mezzo degli uffici previsti dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1911, che abbiano preventivamente ottenuto l'autorizzazione del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, il quale ne stabilisce la circoscrizione e le modalità di funzionamento.

Qualora lo consiglino speciali condizioni, possono essere autorizzati a funzionare anche uffici non costituiti secondo le norme del decreto predetto, semprechè non siano esercitati a scopo di lucro.

Oltrechè per Comune e per Provincia, gli uffici di collocamento possono, ove ciò risulti opportuno, essere costituiti per più Comuni, per mandamento, per circondario, o per zona che comprenda più Provincie.

Gli uffici di collocamento autorizzati a funzionare sono registrati in apposito elenco presso l'Ufficio nazionale e possono ottenere dal Ministero sussidi d'incoraggiamento, qualora dimostrino, con un piano amministrativo-finanziario, di essere in grado di funzionare efficacemente.

Soltanto quando abbiano già esplicato la loro attività, gli Uffici di collocamento registrati possono ottenere dal Ministero l'assegnazione di contributi continuativi, il cui ammontare sarà commisurato ai risultati ottenuti, ai collocamenti effettivamente eseguiti, ed all'importanza degli Uffici.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono presi sentita la Giunta esecutiva centrale per il collocamento e la disoccupazione.

Art. 8.

Il collocamento del personale non operaio dipendente da aziende private (impiegati e commessi) è fatto normalmente dagli organi provinciali per il collocamento previsti al n. 2 dell'art. 4 del presente decreto, tenendo però registri e documenti separati da quelli

Possono essere autorizzati ad eseguire il collocamento del personale non operaio delle aziende private anche gli uffici speciali di collocamento concordati tra le due classi interessate o istituiti da una di esse, purchè col riconoscimento anche soltanto di fatto dell'altra classe e gli altri uffici registrati.

Art. 9.

Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro - Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione - può dispensare dall'obbligo di addivenire alla formazione delle Commissioni comunali di avviamento al lavoro, laddove funzionino uffici di collocamento per gruppi di Comuni, o eccezionalmente lo consiglino altre speciali circostanze.

I Comuni e le Provincie sono in ogni caso tenuti a prestare il loro concorso per il servizio di collocamento, ai termini dell'art. 17 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1911. Le spese per la istituzione ed il funzionamento delle Commissioni comunali di avviamento al lavoro sono a carico dei Comuni.

Art. 10.

Presso gli uffici di collocamento e presso le Commissioni di avviamento al lavoro, a cura dei prefetti, dei sindaci, delle organizzazioni operaie e padronali, debbono essere depositate le tariffe concordate con carattere generale per un determinato mercato di lavoro o per ciascuna industria o professione.

L'Ufficio di collocamento non può proporre il collocamento a condizioni inferiori a quelle stabilite nelle tariffe depositate.

Art. 11.

I datori di lavoro, comprese le pubbliche amministrazioni, che non intendano assumere direttamente, o per mezzo dei propri incaricati, la mano d'opera loro necessaria, sono tenuti a rivolgersi agli uffici autorizzati di collocamento, indicando il numero di operai occorrenti, le categorie di mestiere e le condizioni di lavoro e di salario offerte.

È vietato l'esercizio della mediazione di mano d'opera a scopo di lucro.

Il datore di lavoro che assuma operai per mezzo di mediatori è punito con multa da L. 10 a L. 100 per ogni operaio assunto.

Uguale pena è applicabile al mediatore; e, se si tratta di agenzia di affari, può esserne sospeso o vietato l'esercizio.

In caso di recidiva al mediatore può essere applicata la detenzione fino ad un massimo di 30 giorni.

Art. 12.

Ogni operaio deve essere munito di libretto conforme al modello approvato dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, sentita la Giunta esecutiva centrale per il collocamento e la disoccupazione.

Il libretto deve essere fornito all'operaio dalla Ditta presso la quale si troverà al lavoro alla data da stabilirsi con decreto del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, o dalla Ditta presso la quale si recherà a lavorare ulteriormente, qualora a quell'epoca si trovi disoccupato.

All'atto del rilascio del libretto la Ditta deve inviare alla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione un tagliando annesso al libretto, col quale si certifica la avvenuta consegna.

Nel libretto debbono, a cura della Ditta, essere trascritte le successive variazioni concernenti l'ammissione e la dimissione dal lavoro.

All'operaio che si trovi disoccupato alla entrata in vigore del presente articolo è rilasciata, a cura dell'Ufficio di collocamento presso il quale è inscritto, una speciale tessera di disoccupazione.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con ammenda da L. 10 a lire 100 per ogni libretto al quale la contravvenzione si riferisce.

Art. 13.

Il libretto di operaio di cui all'art. 12 è depositato presso il datore di lavoro dal quale il titolare del libretto è occupato, e deve essere

Per potersi inscrivere ad un organo di collocamento il titolare deve depositare presso il medesimo il libretto di operaio.

È sospeso il collocamento ed il pagamento dei sussidi di disoccupazione per l'operaio il cui libretto presenti tracce di alterazioni o manomissioni.

Sentita la Giunta esecutiva centrale per il collocamento e la disoccupazione, saranno, con decreto del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, stabilite le norme e le cautele per le eventuali regolarizzazioni e per la rinnovazione dei libretti smarriti, alterati o manomessi.

Art. 14.

Ogni quindicina i datori di lavoro debbono notificare al competente organo di collocamento i nomi e le qualifiche degli operai assunti al lavoro nella quindicina stessa.

Art. 15.

Gli impiegati di aziende private soggetti alla assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione debbono essere muniti del libretto di impiego conforme al modello approvato dal ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, sentita la Giunta esecutiva centrale per il collocamento e la disoccupazione.

Sono applicabili agli impiegati suddetti gli articoli 12, 13 e 14 del presente decreto.

Art. 16.

Agli organi per il collocamento che commettano infrazioni alle disposizioni vigenti ed alle istruzioni ricevute, possono essere applicati dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, sentita la Giunta esecutiva centrale:

1° la censura;

2° la sospensione del sussidio o contributo;

3° la sospensione del funzionamento per un periodo da uno a sei mesi;

4° la revoca della registrazione o della conseguente autorizzazione al funzionamento.

Nei casi di cui ai nn. 3 e 4 può essere nominato un commissario pel prosieguo delle funzioni, fino alla reintegra o alla costituzione di un nuovo organo di collocamento.

Per le spese relative gli uffici e gli Enti che li hanno istituiti possono rivalersi contro gli amministratori dell'organo di collocamento, che, per propria colpa o dolo, abbiano dato luogo ai provvedimenti di cui al presente articolo.

Art. 17

Il collocamento di operai per lavori da eseguirsi all'estero è fatto sotto la vigilanza del Commissariato generale dell'emigrazione, dal quale sono esaminate le richieste di operai in conformità delle disposizioni vigenti, e sono stabilite le norme per l'esecuzione delle richieste approvate.

Fra l'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione e il Commissariato generale dell'emigrazione verrà stabilita una regolare comunicazione di notizie sul mercato del lavoro in relazione al collocamento della mano d'opera.

Art. 18.

Alle spese occorrenti per l'esecuzione del presente decreto sarà provveduto sul fondo di cui all'art. 23.

TITOLO II.

Anticipazioni per lavori.

Art. 19.

È autorizzata l'inscrizione, nello stato di previsione del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, della somma di L. 50 milioni, che sarà versata a un conto corrente col tesoro, affinchè l'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione possa provvedere ad anticipazioni agli enti locali, allo scopo di combattere la disoccupazione.

Art. 20.

La Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione potrà proporre al Ministero per l'industria, il commercio e il la-

assegnate ai Comuni od ai Consorzi, a titolo d'anticipazione, somme per l'immediato inizio di opere pubbliche d'interesse locale, per le quali siano dalle leggi previsti concorsi e sussidi dello Stato o anche soltanto mutui di favore da parte della Cassa dei depositi o prestiti, o siano in corso le relative istruttorie.

Qualora siavi urgenza di dar lavoro ai disoccupati le anticipazioni possono essere concesse anche prima che sia approvato il progetto delle opere.

In ogni caso però la proposta deve essere accompagnata da parere dell'ingegnere capo del genio civile o di un suo delegato, che constati la pubblica utilità dell'opera, ne determini, in via provvisoria, l'ammontare, ove il progetto non sia già approvato, ed occorrendo stabilisca le norme a condizione cui dovrà attenersi il Comune od il Consorzio nell'eseguire il lavoro.

L'anticipazione viene concessa in base ad assenso anche telegrafico dell'Ufficio nazionale, e si provvederà gradualmente ai relativi pagamenti in base a dichiarazioni dell'ingegnere capo del genio civile o del suo delegato, cui spetterà la sorveglianza sugli apprestamenti tecnici e sull'inizio dei lavori.

Le somme anticipate saranno dai Comuni reintegrate dopo la effettiva concessione dei sussidi, concorsi e mutui, o delle anticipazioni di cui all'art. 12 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107. Saranno presi all'uopo accordi fra il Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro e quello dei lavori pubblici e le altre Amministrazioni competenti per il diretto passaggio delle somme al fondo al quale è dovuto il reintegro.

Art. 21.

Sul conto corrente di cui all'art. 19 possono, dalle Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione, previo assenso dell'Ufficio nazionale, essere concesse anticipazioni ai seguenti scopi:

1° pagamento di spese di viaggio ad operai e braccianti inscritti alle casse di disoccupazione e di disoccupati, per recarsi nel luogo di esecuzione dei lavori, nei quali abbiano trovato occupazione ad opera degli organi di collocamento;

2° pagamento di spese per alloggiare gli operai e braccianti stessi:

3° pagamento di spese per provvedere ai loro bisogni, sia con la istituzione di cucine e con l'acquisto di oggetti di prima necessità, sia con l'anticipo di tutto il salario giornaliero o di parte di esso, finchè non abbia avuto luogo la prima paga effettiva da parte del datore di lavoro.

Il Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro, d'accordo con quello da cui dipendono i lavori in cui gli operai hanno trovato il collocamento, stabilirà le norme per la restituzione delle somme anticipate ai termini del presente articolo.

Art. 22.

Gli operai inscritti come disoccupati presso gli organi di collocamento, dei quali non sia possibile il rapido avviamento al lavoro, potranno, previo assenso dell'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione, essere costituiti in gruppi cooperativi per mestieri, con le norme fissate nello statuto tipo, che sarà approvato dal Ministero, su parere della Giunta esecutiva centrale per il collocamento e la disoccupazione.

I gruppi cooperativi possono chiedere la inscrizione nel registro delle cooperative della rispettiva Provincia di cui all'art. 14 del regolamento approvato con decreto Reale del 12 febbraio 1911, numero 278, e l'ammissione agli appalti indicati dalle leggi 12 maggio 1904, n. 178, 19 aprile 1906, n. 126, e 25 giugno 1909, n. 422. Anche prima che tali provvedimenti abbiano avuto luogo, potranno essere affidati ai gruppi cooperativi regolarmente costituiti in base allo statuto tipo, cottimi fiduciari per l'esecuzione dei lavori in economia.

Previa autorizzazione dell'Ufficio nazionale le Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione possono anticipare fondi, sul conto corrente di cui all'art. 19, ai gruppi cooperativi, per assunzione di lavori, in misura proporzionale all'importanza e alla durata dei lavori stessi.

Le Giunte cureranno a tempo opportuno il ricupero delle somme anticipate secondo le norme fissate dallo statuto tipo dei gruppi cooperativi.

TITOLO III.

Assicurazione contro la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro.

Art. 23.

È costituito presso l'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione un fondo nazionale per la disoccupazione involontaria, formato come segue:

1° le somme che rimarranno disponibili sul fondo di disoccupazione costituito in base al decreto 29 aprile 1917, n. 670; e su quelli stanziati con decreti Luogotenenziali 17 novembre 1918, n. 1911, e n. 1698, e con decreto Reale 7 settembre 1919, n. 1679;

2° una quota dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione di competenza delle Casse miste provinciali e delle Casse professionali a mente del successivo art. 34;

3° una annualità che a partire dall'esercizio 1920-921 sarà inscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro, e per i primi tre esercizi sarà di lire 40 milioni.

A partire dal successivo esercizio la misura dell'annualità sarà stabilita con Regio decreto, promosso dai ministri per l'industria il commercio ed il lavoro e per il tesoro, e non potrà in nessun caso superare il terzo della media dei sussidi corrisposti nel triennio precedente.

Il fondo è amministrato dalla Giunta esecutiva centrale per il collocamento e la disoccupazione, alla quale, a tale scopo, sono aggiunti il direttore generale della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e il capo dell'ufficio tecnico attuariale presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 24.

La Giunta centrale esecutiva per la disoccupazione:

1° coordina e sorveglia il funzionamento delle Casse provinciali miste e professionali per la disoccupazione;

2° sovviene mediante il fondo di cui all'articolo precedente, le Casse stesse, secondo il bisogno accertato ed in conformità alle norme che verranno stabilite con decreto Reale:

3° anticipa sul fondo di cui al precedente articolo le somme occorrenti per il primo funzionamento delle Casse surriferite, salvo conguaglio successivo;

4° propone l'assegnazione di sovvenzioni e contributi a favore delle Casse di disoccupazione istituite pei lavoratori pei quali non è obbligatoria l'inscrizione alle Casse provinciali e professionali.

Art. 25.

Sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro gli operai di ambo i sessi, i quali siano occupati alle dipendenze altrui e siano retribuiti a salario fisso, o a cottimo, e così pure i dipendenti non operai delle aziende private, i quali godano complessivamente una retribuzione non superiore a quella stabilita come limite massimo per l'obbligo dell'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia.

Sono esclusi dall'obbligo dell'assicurazione:

1° coloro che non hanno compiuto il 15° anno e coloro che hanno compiuto il 65° anno di età:

2° i lavoranti a domicilio e gli addetti ai servizi domestici;

3° i lavoranti fissi alle dipendenze dello Stato, delle provincie e dei comuni.

Con decreto del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, sentita la Giunta centrale esecutiva per la disoccupazione, possono essere esonerate dall'obbligo dell'assicurazione speciali categorie di lavoratori che non si prestino al controllo dell'assicurazione e che siano addetti a lavorazioni di breve durata.

Con decreto in egual modo emanato potranno essere stabilite norme per la concessione sul fondo nazionale per la disoccupazione involontaria di sovvenzioni e di contributi dello Stato a Casse vo-

lontarie di assicurazione che si formino contro la disoccupazione involontaria a favore delle categorie escluse dall'obbligo di cui al presente articolo.

Art. 26.

Sono istituite in ogni provincia Casse miste obbligatorie di assicurazione contro la disoccupazione, amministrate dalla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione, secondo lo statuto modello e le altre norme per la costituzione e la gestione amministrativa e contabile delle Casse, che saranno approvate dal ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, sentita la Giunta esecutiva centrale per il collocamento e la disoccupazione ed il Comitato permanente del Consiglio superiore della previdenza e delle assicurazioni.

Art. 27.

Ogni operaio può essere inscritto ad una sola Cassa di assicurazione contro la disoccupazione.

Sono escluse dall'obbligo dell'inscrizione presso le Casse miste provinciali coloro che dimostrino di essere inscritti a Casse professionali di cui agli articoli seguenti.

Art. 28.

Quando, per particolari condizioni di luogo o di rischio, o per altre circostanze, ne sia riconosciuta la necessità e la convenienza, con decreto del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, sentita la Giunta esecutiva centrale per il collocamento e la disoccupazione, può essere dichiarata obbligatoria l'appartenenza dei lavoratori di determinate categorie, per una o più Provincie, a speciali Casse professionali obbligatorie di assicurazione contro la disoccupazione involontaria, amministrate con la rappresentanza delle classi interessate e dello Stato.

Con decreto dello stesso ministro sarà stabilito lo statuto modello per le Casse obbligatorie.

Con le medesime norme possono essere autorizzate a funzionare speciali sezioni professionali presso le Casse miste provinciali quando nella Provincia esistano in prevalenza nuclei operai di determinate professioni.

Tali sezioni professionali sono amministrate dalla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione.

Art. 29.

Possono essere autorizzate ad esercitare l'assicurazione contro la disoccupazione in conformità del presente decreto le Casse professionali istituite da organizzazioni di mestiere o mediante accordi fra datori di lavoro e lavoratori.

Per essere autorizzate le Casse professionali debbono presentare domanda all'Ufficio nazionale corredata dello statuto, di un prospetto indicante il numero degli inscritti distribuiti per categoria, e dei bilanci dei precedenti esercizi, per quelle Casse che abbiano funzionato in precedenza.

Lo statuto dovrà essere conformato alle disposizioni della presente legge e dovrà stabilire che così lo Stato come i datori di lavoro, chiamati a contribuire al fondo di disoccupazione, abbiano una rappresentanza nel Consiglio di amministrazione della Cassa professionale eguale rispettivamente a quella degli assicurati.

L'autorizzazione sarà conferita con decreto del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, sentita la Giunta esecutiva centrale per il collocamento e la disoccupazione e sentito il Comitato permanente del Consiglio superiore della previdenza e delle assicurazioni.

Le Casse professionali devono ricevere fra i loro iscritti anche i lavoratori non organizzati che ne facciano domanda purchè appartengano alle categorie di mestiere per le quali le Casse funzionano.

Art. 30.

È data facoltà al Governo del Re, sentita la Commissione centrale per il collocamento e la disoccupazione ed il Consiglio superiore della previdenza e delle assicurazioni, di provvedere a coordinare il funzionamento dei servizi per la disoccupazione con quelli della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 31.

In via provvisoria e fino a nuova disposizione i contributi da versare alle Casse di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione sono stabiliti nella seguente misura:

Classe di retribuzione giornaliera o ragguagliata a giorno	Contributo		
	Quindicinale	Settimanale	Giornaliero
1°) fino a L. 4	0 70	0 35	0 06
2°) oltre L. 4 fino a L. 8	1 40	0 70	0 12
3°) oltre L. 8	2 10	1 05	0 18

I contributi sono per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico del lavoratore o impiegato; ma il datore di lavoro è responsabile del loro versamento da effettuarsi non più tardi del giorno in cui ha luogo il pagamento dei salari.

La quota a carico del lavoratore o impiegato potrà essere ritenuta sulla rispettiva retribuzione.

La determinazione delle retribuzioni giornaliere sarà stabilita mediante tabelle di salari medi, secondo le norme che verranno dettate nel regolamento.

Il contributo non è dovuto per gli operai che si trovano disoccupati durante il periodo di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro.

Art. 32.

Alla fine di ogni esercizio finanziario potrà, con decreto del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, sentita la Giunta centrale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione, essere modificata la misura dei contributi per le Casse le cui entrate non siano sufficienti al pagamento dei sussidi.

Alla fine di ogni triennio potrà con decreto del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, sentita la Giunta centrale predetta, procedersi alla graduazione dei contributi in rapporto a singole classi di rischio.

Art. 33.

Il versamento dei contributi sarà effettuato normalmente mediante marche. Fino a quando non sia possibile provvedere in tal modo, potrà però essere effettuato, con le norme che saranno stabilite dal Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro (Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione), a mezzo degli uffici postali o altrimenti; con le norme predette potrà anche essere disposto il prelevamento di una percentuale a titolo di compenso per l'incasso.

I contributi competono alla Cassa presso la quale l'assicurato è inscritto, anche se egli si trovi al momento temporaneamente nel territorio di giurisdizione di altra Cassa.

Art. 34.

Una parte dei contributi riscossi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, nella misura che sarà stabilita con decreto del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, verrà assegnata al fondo nazionale di cui all'art. 23.

Art. 35.

Le Casse di disoccupazione corrispondono un sussidio giornaliero di disoccupazione, ragguagliato al contributo pagato, e che è stabilito nella misura sotto indicata:

Classi di contributo	Sussidio giornaliero
I	L. 1,25
II	» 2,50
III	» 3,75

In nessun caso però il sussidio può superare la metà della retribuzione giornaliera.

Il sussidio di disoccupazione è concesso a decorrere dall'ottavo giorno di disoccupazione e per la durata massima di 120 giorni durante l'anno solare.

a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla scadenza di un periodo di tempo corrispondente all'indennità di licenziamento ricevuta.

Non si danno sussidi per le giornate festive.

Dopo il godimento del sussidio per il periodo previsto nel presente articolo, l'assicurato non potrà ricominciare a percepire il sussidio di disoccupazione se non dopo trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo giorno di disoccupazione sussidiata, ferma rimanendo in ogni caso l'altra limitazione dei 120 giorni di cui al terzo comma dell'attuale articolo.

Dà diritto a sussidio unicamente la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro.

Non dà diritto a sussidio la disoccupazione nei periodi di stagione morta per le lavorazioni stagionali, a meno che non sia pagato, dagli operai che vi sono soggetti, uno speciale supplemento di contributo, nella misura da stabilirsi nello statuto di ciascuna Cassa.

Con decreto del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, sentita la Giunta centrale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione saranno stabilite le tabelle delle industrie e lavorazioni aventi disoccupazione stagionale.

Non dà diritto a sussidio la disoccupazione derivante da conflitti fra lavoratori e datori di lavoro.

Art. 36.

Il riconoscimento delle condizioni per avere diritto al sussidio è devoluto alla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione alla quale l'organo erogatore di cui al seguente articolo, invierà entro due giorni dalla presentazione, le relative domande insieme al proprio parere.

Le domande saranno restituite, con la decisione della Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione, entro otto giorni dalla data di ricevimento di esse. Trascorso tale termine, l'organo erogatore può decidere per suo conto e dare corso al pagamento della domanda, salva e riservata la revisione da parte della Giunta predetta.

Per il riconoscimento in via provvisoria delle condizioni che danno diritto al sussidio la Giunta provinciale può incaricare appositi delegati presso gli organi erogatori, salva sempre la revisione da parte della Giunta stessa.

Art. 37.

Al pagamento dei sussidi si provvederà di regola per mezzo degli organi di collocamento o degli altri organi a ciò autorizzati dal Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro. Può essere provveduto anche per mezzo degli uffici postali.

Le Casse professionali possono provvedere al pagamento dei sussidi mediante organi propri, ma debbono adottare le norme contabili che saranno prescritte dal Ministero predetto.

Art. 38.

L'operaio disoccupato ha obbligo di presentarsi per l'inscrizione ad un organo di collocamento entro il giorno successivo a quello in cui è stato dimesso, a meno che non intenda procacciarsi lavoro direttamente. In questo caso egli rinuncia al diritto al sussidio fino al momento in cui si presenta per la inscrizione ad un organo di collocamento.

La decorrenza del sussidio, in questo caso, si inizia cinque giorni dopo quello della presentazione all'organo di collocamento, purchè siano a quell'epoca complessivamente trascorsi i sette giorni di carenza.

L'impiegato di aziende private deve presentarsi per l'iscrizione all'organo di collocamento non appena abbia ricevuto notifica del suo licenziamento e senza lasciare trascorrere il termine di preavviso concessogli.

Art. 39.

Il disoccupato non ha diritto al sussidio se nel biennio precedente non sono stati versati per suo conto almeno 24 contributi quindicinali o un numero equivalente di contributi settimanali o giornalieri.

Ha diritto al sussidio:

[illegible] furono versati almeno 24 contributi [illegible]

2° fino al 120° giorno di disoccupazione se nel biennio precedente furono versati almeno 36 contributi quindicinali.

Per gli operai e gli impiegati di aziende private cittadini italiani che, nel biennio precedente, hanno lavorato all'estero in un mestiere o in una professione soggetti nel Regno all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, il numero dei contributi versati a termini del presente articolo per avere diritto al sussidio è ridotto alla metà.

Agli effetti delle precedenti disposizioni, per biennio si intende il periodo di 24 mesi anteriore al mese nel quale l'operaio è entrato in stato di disoccupazione.

Art. 40.

Il disoccupato che, senza giustificati motivi, il cui apprezzamento è devoluto alla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione, rifiuti un'occupazione adeguata, offertagli dagli organi del collocamento nel proprio mestiere o in mestieri affini, perde il diritto al sussidio di disoccupazione.

Dovrà ritenersi adeguata anche l'occupazione offerta in località diverse dal domicilio dei disoccupati, quando la Giunta provinciale suddetta lo ritenga necessario, salvo ricorso all'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione.

Art. 41.

Su deliberazione dell'organo erogatore, salvo ricorso alla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione, sono esclusi dal sussidio coloro che risultino dediti all'ozio o all'ubriachezza o che frequentino abitualmente le rivendite di bevande alcooliche.

L'esclusione può essere deliberata anche direttamente dalla Giunta provinciale suddetta, salvo ricorso all'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione.

Art. 42.

Il pagamento dei sussidi di disoccupazione potrà dalle Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione essere subordinato, per gruppi o classi di disoccupati, all'obbligo di frequentare corsi di istruzione elementari o professionali.

Art. 43.

Le controversie sorgenti dall'applicazione del presente decreto sono deferite al giudizio delle Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione ed in seconda istanza alla Giunta esecutiva centrale per il collocamento e la disoccupazione, con la procedura che sarà stabilita con decreto del ministro dell'industria, commercio e lavoro, sentita la Giunta esecutiva centrale.

Art. 44.

La vigilanza per l'esecuzione del presente decreto è esercitata dal Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro (Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione) per mezzo degli organi dipendenti, i quali hanno facoltà di disporre ispezioni presso le Casse provinciali e professionali e presso gli altri organi istituiti per l'applicazione del presente decreto, nonchè presso gli stabilimenti ed aziende in cui siano occupate persone soggette al decreto stesso.

I datori di lavoro i quali, essendovi tenuti, si rifiutino di prestarsi alle indagini degli ispettori o di fornire loro i dati e documenti richiesti, sono passibili di ammenda estensibile a L. 1000.

Gli ispettori e il personale comunque incaricato di controllare l'applicazione del presente decreto devono conservare il segreto sopra i processi di fabbricazione e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venissero a loro conoscenza per ragione d'ufficio sotto le sanzioni dell'art. 298 del Codice penale.

Art. 45.

Gli agenti della forza pubblica e gli agenti comunali sono tenuti ad eseguire le indagini od a fornire le notizie che siano loro richieste dai direttori così degli organi di collocamento come delle Casse di disoccupazione o dai funzionari ed organi incaricati della vigilanza.

contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione sono puniti con una multa pari al doppio dei contributi non versati, con un massimo di L. 10.000, rimanendo altresì obbligati al versamento dei contributi o delle parti di contributo non versati tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dell'assicurato.

Art. 47.

Gli amministratori degli organi distributori dei sussidi di disoccupazione rispondono in proprio ed in solido delle somme indebitamente erogate per concessione di sussidi con colpa grave o dolo.

Art. 48.

Chiunque ottiene o tenta di ottenere il sussidio di disoccupazione con alterazione di dati o altri modi dolosi, è escluso dal sussidio per la durata di un anno ed è punito con un'ammenda dal doppio al decuplo dei sussidi o delle parti di sussidio indebitamente percepite, salvo le eventuali maggiori pene stabilite dal Codice penale.

Eguale ammenda, salvo sempre le maggiori pene del Codice penale, è applicata ai datori di lavoro ed a chiunque con dati dolosi renda possibile l'indebita percezione del sussidio o il tentativo relativo.

Art. 49.

I proventi delle pene pecuniarie per contravvenzioni al presente decreto saranno versati per una metà alle competenti Casse di assicurazione contro la disoccupazione e per metà al fondo nazionale per la disoccupazione di cui all'art. 23.

Art. 50.

Con decreto del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, sentita la Giunta esecutiva centrale per il collocamento e la disoccupazione, saranno stabilite le norme e le garanzie per il controllo della effettiva disoccupazione e quelle in base alle quali i datori di lavoro dovranno mettere in grado il Governo e le Casse di disoccupazione di conoscere in qualsiasi momento quali siano gli operai compresi nella assicurazione e quali i rispettivi salari e le giornate di lavoro da essi fatte.

Con lo stesso o con altro decreto saranno stabilite le penalità e sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni del presente decreto e del regolamento, oltre quelle espressamente indicate nel presente decreto. Le pene pecuniarie non potranno però eccedere le lire 2000.

In egual modo saranno fissate le norme per la determinazione delle indennità dovute agli amministratori delle Casse provinciali miste di assicurazione contro la disoccupazione e per la determinazione delle retribuzioni al personale addetto alle Casse stesse e agli uffici esecutivi della Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione.

Art. 51.

Il pagamento dei contributi di assicurazione, di cui all'art. 31, comincerà ad effettuarsi a partire dal 1° gennaio 1920 per tutti gli operai e gli impiegati contemplati dal presente decreto, che si troveranno occupati a quell'epoca.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie e generali.

Art. 52.

Agli operai ed impiegati che si trovino involontariamente disoccupati all'entrata in vigore del presente decreto o siano smobilitati dell'esercito senza poter trovare occupazione non è applicabile la disposizione dell'art. 39 del presente decreto. Il sussidio viene ad essi pagato secondo le norme e nella misura stabilita nella presente legge per il periodo di 180 giorni, tenendo conto però del tempo durante il quale il disoccupato è già stato sussidiato conformemente ai precedenti decreti-Luogotenenziali 5 gennaio 1919, n. 6, e 9 febbraio 1919, n. 212.

Quando non sia possibile l'accertamento della classe di salario alla quale apparteneva il disoccupato viene assegnato il sussidio della prima classe. In ogni caso il sussidio non può superare le L. 2,50 giornaliere.

Il massimo di 180 giorni previsto dall'art. 2 del decreto-Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 6:

a) quando si tratti di una operaia che abbia il marito tuttora sotto le armi;

b) quando il sussidiato abbia a proprio carico una famiglia in cui nessuno sia abile al lavoro ed occupato;

c) in altri casi speciali od eccezionali, pei quali deve essere fatta apposita relazione all'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione.

In nessun caso il sussidio oltre i 180 giorni potrà essere corrisposto per più di 90 giornate, nè eccedere la misura giornaliera di L. 1,25.

Con decreto del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro sarà stabilita l'epoca in cui verrà a cessare l'applicazione delle disposizioni transitorie di cui al presente decreto.

Le Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione provvederanno alla revisione dei sussidi in corso all'entrata in vigore del presente decreto, liquidandoli, a partire dal 1° novembre 1919, secondo le norme e nelle misure di cui al presente articolo.

Art. 53.

Il servizio per i sussidi di disoccupazione agli operai ed impiegati, di cui al primo comma dell'art. 52, non potrà essere iniziato da parte degli organi erogatori se non dopo che essi ne abbiano ricevuto autorizzazione dalla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione.

Art. 54.

Nei luoghi ove siano concessi anticipi, a mente del titolo II, per l'esecuzione di lavori pubblici, si potrà, su proposta della Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione, sospendere totalmente o per determinate categorie l'erogazione dei sussidi di disoccupazione agli operai ed impiegati di cui al primo comma dell'art. 52.

Art. 55.

Sono abrogate le disposizioni dei decreti Luogotenenziali 17 novembre 1918, n. 1911, 5 gennaio 1919, n. 6, e 9 febbraio 1919, n. 212, in quanto sieno contrarie alle disposizioni del presente decreto.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, sarà provveduto a completare le disposizioni del presente decreto con quelle ancora applicabili dei decreti Luogotenenziali 17 novembre 1918, n. 1911, 5 gennaio 1919, n. 6, e 9 febbraio 1919, n. 212, introducendo in questi ultimi decreti le modificazioni, soppressioni ed aggiunte che siano del caso.

È data facoltà al Governo del Re di emanare nello stesso modo le norme per la esecuzione del presente decreto e dei decreti suaccennati

Art. 56.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — SCHANZER — VISOCCHI — PANTANO — DE VITO — NAVA — BACCELLI — DA COMO — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2217 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 2088 del 7 novembre 1919, riguardante la sistemazione degli ufficiali;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella prima applicazione del R. decreto n. 2088 dovrà essere dispensato dal servizio attivo permanente il numero degli ufficiali di ogni grado, arma e corpo indicato dalla tabella seguente:

GRADI	Carabin. Reali	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria Ruolo combatt.	Artiglieria Treno	Genio Ruolo combatt.	Genio Treno	Sanità	Commissariato	Amministraz.	Sussistenza	P. P. distretti
Tenenti generali	—	23	1	3	—	4	—	—	—	—	—	—
Magg. generali	—	53	2	11	—	3	—	2	—	—	—	—
Brigad. generali	—	40	—	7	—	3	—	1	—	—	—	—
Colonnelli	—	100	7	50	—	10	—	3	5	—	—	10
Ten. colonnelli	3	60	12	25	—	8	—	5	5	—	—	8
Maggiori	5	100	20	40	8	12	2	5	5	2	5	12

Art. 2.

Nelle cifre soprariportate sono compresi, non solo gli ufficiali da collocarsi in posizione ausiliaria speciale per riduzione di quadri, ma anche quelli che ai termini delle leggi vigenti dovessero essere dispensati dal servizio attivo permamente per altre cause entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2077 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione tra l'Italia e la Francia circa le pensioni operaie, firmata a Parigi il 9 agosto 1910.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TITTONI — FERRARIS.

Visto. *Il guardasigilli*: MORTARA.

ACCORDO italo-francese per le pensioni operaie firmato a Parigi il 9 agosto 1910.

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Président de la République française, désirant assurer aux travailleurs de leurs deux pays l'application des dispositions inscrites à l'article 1.er (paragraphe *b*) de la Convention signée à Rome, le 15 avril 1904, par l'Italie et la France, et qui a, notamment, pour objet de faciliter aux nationaux respectifs travaillant à l'étranger le bénéfice des assurances sociales, ont résolu de conclure, à cet effet, un arrangement et ont nommé pour leurs plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

S. Exc. M. Tittoni, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le gouvernement de la république française;

M. V. Magaldi, directeur général du crédit et de la prévoyance sociale au ministère royal de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, et

Le Président de la république française:

M. Stéphen Pichon, sénateur, ministre des affaires étrangères;

M. René Viviani, député, ministre du travail et de la prévoyance sociale,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les dispositions suivantes:

Art. 1.

Les dispositions prévues à l'articler 1er, paragrafe *b*), de la Convention du 15 avril 1904, seront appliquées dans les conditions déterminées par les articles ci-après.

Art. 2.

En ce qui concerne les pensions échues ou différées dues par la Caisse nationale italienne de prévoyance aux personnes soit italiennes, soit françaises, qui auront fixé leur domicile en France, celle-ci, à la demande des intéressés, aura la faculté de se libérer par le versement à la Caisse nationale française des retraites de la réserve mathématique correspondante. Ce versement sera employé au profit exclusif du titulaire quand même il y aurait un conjoint, pour la constitution d'une rente immédiate ou différée, telle qu'elle résultera du tarif en vigueur pour la Caisse nationale française des retraites au moment du versement, et dont le montant annuel ne devra en aucun cas être superieur à 1200 francs. Ainsi, la Caisse nationale française des retraites sera substituée à la Caisse nationale italienne de prévoyance dans ses rapports avec les assurés pour une rente différée et avec les bénéficiaires des pensions.

Art. 3.

Réciproquement, en ce qui concerne les pensions échues ou différées, dues aux personnes de nationalité italienne ou française qui auront fixé leur domicile en Italie, par la Caisse nationale française des retraites, celle-ci, à la demande des intéressés aura la faculté de se libérer par le versement à la Caisse nationale italienne de prévoyance de la réserve mathématique correspondante. Ce versement sera employé à la constitution d'une rente immédiate ou différée telle qu'elle résultera du tarif en vigueur pour la Caisse nationale italienne de prévoyance au moment du versement. Ainsi, la Caisse nationale italienne de prévoyance sera sosbstituée à la Caisse nationale française des retraites dans ses rapports avec les assurés pour une rente différée et avec les bénéficiaires des pensions.

Art. 4.

Les fonds transférés et les rentes correspondantes seront, notamment en ce qui concerne les conditions d'échéance, de suspen-

sion et de prescription des arrérages, d'incessibilité et d'insaisissabilité, soumis aux lois, décrets, arrêtés et règlements régissant les services de la Caisse dans laquelle ces fonds auront été transférés.

Art. 5.

Les ouvriers italiens résidant en France qui voudront s'inscrire à la Caisse nationale italienne de prévoyance pour l'invalidité et la vieillesse des ouvriers, en vue de bénéficier des avantages qui leur sont accordés par la législation italienne, pourront effectuer leurs versements à la Caisse nationale française des retraites pour la vieillesse dans les conditions générales de la loi du 20 juillet 1886. Cette Caisse adressera chaque année à la Caisse nationale italienne un état des comptes concernant lesdits ouvriers.

Art. 6.

L'ouvrier italien qui aura atteint l'âge fixé pour l'entrée en jouissance de la rente pourra demander le transfert de son compte à la Caisse nationale italienne. Cette demande sera acceptée par la Caisse nationale française des retraites sous des conditions à déterminer dans le règlement prévu à l'article 10 du présent arrangement, et le transfert sera effectué par le versement à la Caisse nationale italienne du montant de la réserve mathématique, calculée au jour de l'opération, et telle qu'elle résultera des tarifs en viguer à la Caisse nationale française au moment des versements opérés par l'ouvrier.

Art. 7.

Les ouvriers italiens, résidant en France, ayant un compte ouvert à la Caisse nationale française des retraites pour la vieillesse lors de l'entrée en viguer du présent arrangement, et qui désireront bénéficier pour l'avenir des avantages accordés par la législation italienne auront à souscrire, à cet effet, une déclaration spéciale à l'appui du prochain versement.

Le transfert des comptes de ces déposants pourra être opéré dans les conditions fixées à l'article précédent.

Art. 8.

Par application de l'article 8 de l'arrangement international de Rome du 26 mai 1906 sur le service des mandats de poste, il est entendu que le mandats de poste délivrés pour le transport des fonds entre la Caisse nationale française des retraites et la Caisse nationale italienne de prévoyance, ou réciproquement, seront considérés comme mandats d'office, exempts de toute taxe. L'administration du pays d'origine n'aura pas à tenir compte à l'administration du pays destinataire de la part de droits prévue au paragraphe 2 de l'article 3 de l'arrangement susmentionné.

Art. 9.

Chaque partie contractante se réserve la faculté, dans le cas de force majeure ou de circonstances graves, de suspendre en tout ou en partie les effets du présent arrangement.

Avis devra en être donné à l'administration compétente de l'autre Etat par la voie diplomatique. L'avis fixera la date à partir de laquelle les dispositions qui font l'objet du présent arrangement cesseront d'avoir effet.

Art. 10.

Les administrations compétentes des deux pays arrêteront, d'un commun accord, après entente avec les administrations postales, les mesures de détail et d'ordre nécessaires pour l'exécution du présent arrangement.

Art. 11.

Le présent arrangement aura force et valeur à partir du jour dont les administrations compétentes des deux États conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux États. Sauf le cas prévu à l'article 5 de la Convention du 15 avril 1904, le présent arrangement demeurera obligatoire pendant une durée de cinq années.

Les deux Parties contractantes devront se prévenir mutuellement une année à l'avance, si leur intention est d'y mettre fin à l'expiration de ce terme.

A défaut d'un tel avis, l'arrangement sera prorogé d'année en année pour un délai d'un an par tacite reconduction.

Lorsqu'une des deux Parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets, l'arrangement continuera d'avoir son exécution pleine et entière pendant les douzes premiers mois.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont dressé le présent arrangement qu'ils ont revêtu de leurs cachets.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 9 août 1910.

Signé: TITTONI — V. MAGALDI — S. PICHON — RENÉ VIVIANI.

(Traduzione).

Sua Maestà il Re d'Italia e il presidente della Repubblica francese, desiderando assicurare ai lavoratori dei loro paesi l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1° (paragrafo *b*) della Convenzione firmata a Roma il 15 aprile 1904 dall'Italia e dalla Francia, la quale ha particolarmente lo scopo di assicurare ai rispettivi nazionali che lavorano all'estero il beneficio delle assicurazioni sociali, hanno deciso di stipulare a quest'uopo un accordo, ed hanno nominato a loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Sua eccellenza il signor Tittoni, suo ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso il Governo della Repubblica francese.

Il signor V. Magaldi, direttore generale del credito e della previdenza sociale presso il Regio Ministero di agricoltura, industria e commercio, e

Il presidente della Repubblica francese:

Il signor Stéphen Pichon, senatore, ministro degli affari esteri;

Il signor René Viviani, deputato, ministro del lavoro e della previdenza sociale,

i quali, dopo di essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono convenuti nelle seguenti disposizioni;

Art. 1.

Le disposizioni previste nell'art. 1, paragrafo *b*) della Convenzione del 15 aprile 1904, saranno applicate nelle condizioni determinate dagli articoli che seguono.

Art. 2.

Per quanto riguarda le pensioni scadute o differite, dovute dalla Cassa nazionale italiana di previdenza, alle persone, sia italiane, sia francesi, che abbiano fissato il loro domicilio in Francia, la Cassa italiana, a richiesta degli interessati, avrà facoltà di liberarsi versando alla Cassa nazionale francese delle pensioni la corrispondente riserva matematica. Tale versamento sarà impiegato ad esclusivo profitto del titolare, quand'anche vi fosse un parente, per costituire una rendita immediata o differita, quale risulterà dalla tariffa vigente per la Cassa nazionale francese delle pensioni al momento del versamento, e il cui ammontare annuo in nessun caso dovrà essere superiore a 1200 franchi. Per tal modo la Cassa nazionale francese delle pensioni si sostituirà alla Cassa nazionale di previdenza italiana nei suoi rapporti con gli assicurati per una rendita differita e coi beneficiari delle pensioni.

Art. 3.

Reciprocamente, per quanto riguarda le pensioni scadute o differite, dovute a persone di nazionalità italiana o francese, che abbiano fissato il loro domicilio in Italia, dalla Cassa nazionale francese delle pensioni, quest'ultima, a richiesta degli interessati, avrà facoltà di liberarsi versando alla Cassa nazionale di previdenza italiana la corrispondente riserva matematica. Tale versamento sarà impiegato a costituire una rendita immediata o differita, quale risulterà dalla tariffa vigente per la Cassa nazionale italiana al momento del versamento. Per tal modo la Cassa nazionale italiana di previdenza si sostituirà alla Cassa nazionale francese delle pensioni nei suoi rapporti con gli assicurati per una rendita differita e coi beneficiari delle pensioni.

Art. 4.

I fondi trasferiti e le rendite corrispondenti, specialmente, per quanto riguarda le condizioni di scadenza, di sospensione e di prescrizione degli arretrati, di non cedibilità e di insequestrabilità, saranno soggetti alle leggi, decreti, ordinanze e regolamenti che re-

Gli operai italiani residenti in Francia, che vorranno iscriversi alla Cassa nazionale italiana di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, allo scopo di fruire dei vantaggi loro concessi dalla legislazione italiana, potranno eseguire i loro pagamenti alla Cassa nazionale francese delle pensioni per la vecchiaia nelle condizioni generali della legge del 20 luglio 1886. La Cassa francese manderà ogni anno alla Cassa italiana il prospetto dei conti relativi ai detti operai.

Art. 6.

L'operaio italiano, raggiunta l'età stabilita per incominciare a fruire della rendita, potrà chiedere che il suo conto sia trasferito alla Cassa nazionale italiana. La Cassa nazionale francese delle pensioni accetterà tale trasferimento alle condizioni che saranno fissate nel regolamento previsto dall'articolo 10 del presente accordo, e il trasferimento sarà eseguito versando alla Cassa nazionale italiana l'importo della riserva matematica, calcolata al giorno della operazione, e quale risulterà dalle tariffe vigenti presso la Cassa nazionale francese al momento dei versamenti eseguiti dall'operaio.

Art. 7.

Gli operai italiani residenti in Francia, che abbiano un conto aperto alla Cassa nazionale francese delle pensioni per la vecchiaia all'atto in cui andrà in vigore il presente accordo, e che desiderino di fruire per l'avvenire dei benefici concessi dalla legislazione italiana, dovranno a quest'uopo sottoscrivere una dichiarazione speciale all'atto del prossimo versamento.

I conti di questi depositanti potranno essere trasferiti nelle condizioni fissate dall'articolo precedente.

Art. 8.

In applicazione dell'art. 8 dell'accordo internazionale di Roma del 26 maggio 1906 sul servizio dei vaglia postali, è inteso che i vaglia postali emessi per il trasferimento dei fondi fra la Cassa nazionale francese delle pensioni e la Cassa nazionale italiana di previdenza e viceversa, saranno considerati come vaglia d'ufficio, esenti da qualsiasi tassa. L'Amministrazione del paese d'origine non dovrà tenere conto all'Amministrazione del paese destinatario della parte di tassa prevista nel paragrafo 2 dell'art. 3 del ricordato accordo.

Art. 9.

Ciascuna parte contraente si riserva la facoltà, in caso di forza maggiore o di circostanze gravi, di sospendere in tutto o in parte gli effetti del presente accordo. Se ne dovrà dare avviso per via diplomatica alla competente amministrazione dell'altro Stato. L'avviso stabilirà la data a partire dalla quale cesseranno di avere effetto le disposizioni che sono oggetto del presente accordo.

Art. 10.

Le Amministrazioni competenti dei due paesi determineranno di comune accordo, sentite le amministrazioni postali, i provvedimenti particolari e di ordine necessari per l'esecuzione del presente accordo.

Art. 11.

Il presente accordo avrà vigore e validità a incominciare dalla data da convenirsi fra le competenti Amministrazioni dei due Stati non appena che sarà promulgato a norma delle leggi speciali di ciascuno dei due Stati. Salvo il caso previsto dall'art. 5 della Convenzione del 15 aprile 1904, il presente accordo rimarrà obbligatorio per un periodo di 5 anni.

Qualora le parti contraenti non intendessero rinnovare questo accordo, se ne daranno reciprocamente avviso un anno prima della scadenza.

In mancanza di tale avviso, l'accordo sarà prorogato di anno in anno per la durata di un anno, per tacita rinnovazione.

Quando una delle parti contraenti abbia comunicato all'altra la intenzione di farne cessare gli effetti, l'accordo continuerà ad avere piena ed intiera esecuzione durante i dodici mesi susseguenti.

In fede di che, i sottoscritti, autorizzati debitamente a questo loro sigilli.

Fatto a Parigi, in doppio esemplare, il 9 agosto 1910.

TITTONI — V. MAGALDI — S. PICHON — RENÉ VIVIANI.

Roma, 14 ottobre 1919.

Il ministro degli affari esteri: NITTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Numeri delle 194 obbligazioni per la ferrovia **Torino-Savona-Acqui** passate a carico dello Stato in seguito alle Convenzioni 19 novembre 1868 e 14 giugno 1870, approvate con la legge 28 agosto 1870, n. 5858, state sorteggiate nella 45ª estrazione del 3 ottobre 1919:

10058	13751	17267	21133	24202	65071	68195
10315	13757	17322	21296	24245	65150	68410
10319	13806	17565	21416	24254	65311	68444
10330	13816	17667	21450	24282	65346	68446
10435	14178	17768	21738	24423	655[illegible]9	68538
10487	14477	17801	21792	24437	65718	68570
10802	14522	17931	21815	24522	65736	68680
10833	14637	18109	22097	245[illegible]9	65759	68838
11013	14696	18136	22155	24641	65873	68884
11049	14834	18415	22167	24798	65947	68929
11196	14982	18443	22505	24890	66022	69575
11465	15234	18530	22629	24938	66142	69766
11797	15295	186[illegible]6	22806	25049	6627[illegible]	69786
11891	15535	18735	23148	25055	66322	69852
12082	15658	19293	23[illegible]20	25149	66438	69888
12311	15676	19327	23326	25[illegible]67	66764	69893
12353	15755	19395	23393	25454	66828	70536
12409	15923	19468	23406	25523	66834	70541
12623	15962	19512	23407	25631	67376	70600
12679	16204	19544	23442	25659	67519	70648
12763	16254	19584	23495	26332	67797	70743
12773	16571	19862	23577	30060	67926	70850
12805	16580	19918	24016	315[illegible]9	679[illegible]6	71202
13[illegible]7	16657	20294	24050	641[illegible]0	67945	71594
131[illegible]9	16705	20723	24078	64231	68029	71688
13242	17054	20790	24101	64460	68077	71940
13591	17162	21014	24142	64504	68088	—
13723	17181	21027	24143	64922	68147	—

Le suddette obbligazioni estratte cessano di fruttare interessi con tutto dicembre 1919, ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 1° gennaio 1920, contro restituzione delle obbligazioni stesse munite delle seguenti cedole semestrali non più pagabili in conto interessi:

dal n. 1[illegible]3 scadenza 1° luglio 1920
al n. 124 scadenza 1° gennaio 1926.

Nel Regno e Colonie: con mandati esigibili presso le sezioni di R. Tesoreria e presso la R. Tesoreria Coloniale, che saranno emessi da questa Direzione generale, in seguito a regolare domanda in carta bollata da L. 1, da presentarsi o direttamente alla Direzione generale stessa o a mezzo delle Intendenze di finanza, e per le Colonie a mezzo delle esistenti Delegazioni del Tesoro per Tripoli, Bengasi e Asmara e dell'Ufficio Controllo addetto alla R. Tesoreria Coloniale per Mogadiscio.

All'estero: a Parigi, direttamente dalla casa f.lli De Rothschild.

Roma, il 3 ottobre 1919.

Il direttore capo di divisione: DIMA.

Il direttore generale: GARBAZZI.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sortoggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia

... della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 9 dicembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	8?.16	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	8?.45	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 9 dicembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 115,64 — **Londra** 49,83 — **Svizzera** 258 67 — **New York** 13 09 — **Oro** 197,56.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il giorno 30 novembre 1919, in Serra Sant'Abbondio, provincia di Pesaro, e il 3 dicembre 1919, in Tovo San Giacomo, provincia di Genova, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 6 ottobre 1919:

Sammarota Carlo, segretario di 1ª classe, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute per la durata di mesi 2 dal 1° settembre 1919, con l'assegno annuo di L. 1441,66, più L. 28,33 mensili nette di cui al decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973.

Con RR. decreti del 12 ottobre 1919:

Tafaforo Giuseppe, primo segretario di 2ª classe, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, con l'assegno annuo di L. 2150, oltre L. 42,50 mensili nette di cui al decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973, a decorrere, dal 1° ottobre 1919.

Raimondi cav. Nicola, primo segretario di 2ª classe, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, dal 1° ottobre 1919 con l'assegno annuo di L. 1633,33 oltre L 28,33 nette mensili di cui al decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919 n. 973.

Guidi cav. Guido, segretario di 1ª classe, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, dal 1° ottobre al 15 novembre 1919, con l'assegno annuo di L. 1441,66 oltre L. 28,33 nette mensili di cui al Decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973.

A decorrere dal 16 ottobre 1919 il sig. Lamarca Salvatore, applicato di 1ª classe nella Corte dei conti, è nominato ufficiale di ragioneria di 4ª classe nelle Intendenze di finanza e classificato in ruolo fra i signori D'Agostino Ettore e Pignol Arturo: e il signor Mastrangeli Amasio, ufficiale di ragioneria di 4ª classe nelle Intendenze di finanza, è nominato applicato di 1ª ... signori Salvatori Silvio e Strano Isidoro.

Con decreto Ministeriale del 16 ottobre 1919:

Con effetto dal 1° ottobre 1919 è aumentato del decimo sessennale lo stipendio dell'inserviente di ruolo Teti Attilio, ed elevato così da L. 1560 a L. 1716 escluso l'aumento di L. 85 mensili nette di cui al decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, numero 973.

Valeri cav. Ercole, archivista capo, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° ottobre 1919 con l'assegno annuo di L. 2695, oltre L. 42,50 mensili nette di cui al decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973.

Con R. decreto del 19 ottobre 1919:

D'Angelo Silvio, segretario di 1ª classe, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, dal 1° ottobre 1919, con l'assegno annuo di L. 2162,50, oltre a L. 42,50 mensili nette di cui al decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, numero 973.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO - Lunedì, 8 dicembre 1919

Presidenza del presidente TITTONI TOMMASO.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sul processo verbale.

PELLERANO, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

TORRIGIANI LUIGI. Era assente nella seduta di sabato, quando il presidente annunziò la morte del senatore Mele. Crede opportuno oggi, non per contravvenire alla volontà del defunto, ma per far conoscere i sentimenti di lui verso il Senato, leggere la seguente lettera scrittagli poco prima della morte:

« La mia assenza dal Senato, caro amico mio, è definitiva. Da cinque mesi sono gravemente infermo, martoriato e straziato da un epitelioma al collo, che lentamente e crudelmente mi trascina alla tomba, alla quale aspiro come all'ultimo mio sollievo. Non ci vedremo dunque più in questo mondo. Io, che sono un fervido credente, mi lascio vincere dalla speranza che troverò in modo migliore tante persone a me care; e tante altre mi raggiungeranno, alle quali ora di gran cuore auguro lunga e felice vita. Di tutti i senatori, che ho conosciuti, porto meco un ricordo rispettoso ed affettuoso, che nemmeno la morte potrà cancellare. Possano essi, cui auguro fortuna, ricordare talvolta, non senza qualche simpatia, il mio povero nome e la mia modesta persona. Addio per sempre, caro Luigi, Dio ti renda felice!

« Tuo F. Mele ».

PRESIDENTE. Le nobili parole del defunto senatore sono accolte dal Senato con sentimento di profonda commozione. (*Approvazioni*).

Il verbale è approvato.

Comunicazione della presidenza.

PRESIDENTE Comunica che il senatore Francesco D'Ovidio scusa la sua assenza per ragioni di salute.

Congedi.

Sono accordati alcuni congedi.

Dimissioni del senatore Bonasi da membro della Commissione di verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PELLERANO, segretario. Dà lettura di una lettera del senatore Bonasi, il quale dichiara che, per ragioni di salute, non può accettare la nomina di membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. Esprime il rammarico del Senato per la decisione del senatore Bonasi, ed annuncia che, nella seduta di domani si procederà alla votazione per sostituirlo nella detta Commissione.

Inversione dell'ordine del giorno.

LEVI ULDERICO. Propone che sia invertito l'ordine del giorno, affinchè nella stessa seduta di oggi il presidente del Consiglio possa rispondere ai senatori che parleranno sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta.

È approvato.

Discussione dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona.

HORTIS, relatore. Dà lettura dell'indirizzo già distribuito ai senatori.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

MAZZIOTTI. Il discorso della Corona non è una pura formalità: deve o dovrebbe racchiudere il programma del Governo. Ma chi legge l'ultimo discorso della Corona non riesce facilmente a conservare nella mente una traccia delle idee svolte. Vi sono espressioni vaghe; ma non vibra nè un sentimento che sollevi lo spirito nè una idea che dia una larga visione delle condizioni present della vita italiana all'interno ed all'estero.

Vi è un accenno in genere alle terre redente, ma manca il saluto particolare a Trieste e a Trento e alle rappresentanze di quelle Provincie.

In questi ultimi tempi si è fatto un silenzio, nella stampa, intorno alla questione di Fiume; non sa se questo si debba alla censura; ma gli animi dei senatori, come quelli dei buoni italiani, aspettano ansiosi la decisione della sorte della popolazione fiumana.

Crede che la situazione internazionale dell'Italia sia in questi ultimi mesi migliorata, sia per opera dell'illustre presidente del Senato, sia per il fatto che la Francia e l'Inghilterra sembra abbiano voluto unirsi solidariamente all'Italia circa la questione adriatica

Manda alla popolazione fiumana un saluto di ammirazione, di solidarietà, di gratitudine e di fede. (Applausi generali).

Non crede che l'impresa dannunziana abbia danneggiata la causa delle aspirazioni nazionali. Certo è che se non fosse avvenuta, a quest'ora in gran parte sarebbero lontane le truppe italiane e vi sarebbero in Fiume truppe alleate e servizi alleati. Se coloro che parteciparono alla impresa infransero la disciplina militare, essi obbedirono ad un grande ideale, e tornerebbero certamente a dare il loro braccio alla Patria, qualora ne avesse bisogno. (Vive approvazioni).

Da un anno vi sono nobilissime Provincie unite alla Patria, ma non dichiarate tali ancora nè da decreti Reali, nè da provvedimenti legislativi. Il Governo ha creduto di non provvedere perchè non ha stabiliti definitivamente i nostri confini; ma egli crede che la questione non verrebbe pregiudicata, con l'annessione. È sicuro che il Governo si porrà il quesito se, prolungandosi la decisione sui confini, sia opportuno procedere, almeno in parte, alle annessioni, per non impedire di fatto che le popolazioni di nobilissime Provincie redente, abbiano la loro rappresentanza nel Parlamento, come è loro diritto.

L'Italia attendeva, oltre il compimento delle aspirazioni nazionali, riparazioni economiche e finanziarie. Desidererebbe che il Governo, nella forma che reputerà più conveniente, informasse il paese ed il Parlamento su tale questione.

Il discorso della Corona afferma che il Parlamento deve essere circondato dalla fiducia del paese: ma il primo a mostrare di aver fiducia nel Parlamento dovrebbe essere il Governo.

Ora, a rialzare il prestigio del Parlamento non ha certamente contribuito il fatto dei decreti Reali per i provvedimenti finanziari, per l'ordinamento dell'esercito, per lo stato degli impiegati, per l'approvazione dei trattati di pace con la Germania e con l'Austria.

Quanto ai provvedimenti finanziari, si poteva invocare l'urgenza, ma l'oratore non vede quale urgenza abbia potuto giustificare l'approvazione dei trattati di pace per decreto Reale.

Nella relazione dell'on. Luzzatti sul trattato di pace con la Germania vi erano riserve e domande di chiarimenti su alcune clausole. Ora, dopo il decreto Reale, che cosa potrà dirsi intorno a tali riserve o chiarimenti?

Il presidente del Consiglio affermerà che questi argomenti non sono stati sottratti all'esame del Parlamento, perchè i decreti Reali dovranno essere convertiti in legge. Comunque, il Governo avrebbe dovuto dirci, nei suoi discorsi elettorali, quali ragioni l'avessero indotto ad emanare provvedimenti di tale importanza, senza avere sentito il Parlamento.

Il discorso della Corona ha giustamente parole di plauso per l'esercito e per la marina, che hanno così nobilmente compiuto il loro dovere (Approvazioni); ma esse non producono nel nostro cuore quell'entusiasmo che dovrebbero, quando a fronte di esse poniamo i dolorosi avvenimenti di questi giorni; quando abbiamo visto per le vie di alcune città la caccia agli ufficiali; quando abbiamo visto strappar loro dal petto i segni del valore; quando abbiamo visto un colonnello ferito a morte, ed un carabiniere ucciso nell'adempimento del proprio dovere (Approvazioni). Mantova per due giorni è stata in preda all'anarchia. E di fronte a tutto ciò abbiamo veduto nelle autorità un contegno remissivo, non giustificabile; la clemenza si giustifica verso i dimostranti, ma occorre un contegno fermo contro i ladri e i delinquenti (Benissimo!).

Invita il presidente del Consiglio ad onorare la memoria dell'umile carabiniere ucciso, che morì pronunziando le parole: « Mi dispiace di morire per mano d'italiano »; e di non dimenticarne la derelitta famiglia (Applausi).

Le recenti elezioni hanno prodotto un radicale mutamento nella situazione parlamentare.

Alcuni hanno creduto vedervi un rinnovamento della coscienza popolare. L'on. Turati ha detto in una intervista che il successo del partito socialista aveva superato ogni sua aspettazione. Ciò è vero, ma mal si apporrebbe chi giudicasse che l'Italia è socialista.

Il trionfo del partito socialista è dovuto, più che ad una evoluzione di coscienze, a circostanze occasionali. Le sofferenze causate dalla guerra, la depressione morale del non aver ottenuto dalla pace gli attesi vantaggi, lo svalutamento della vittoria, la scarsa fiducia nel Governo, il momento stesso in cui ebbero luogo le elezioni, tutto ha contribuito al successo del partito socialista.

Pochi giorni prima dello scioglimento della Camera dei deputati si parlò di un Consiglio della Corona. Si è saputo indirettamente come in tale Consiglio alcuni uomini di grande autorità ritenessero inopportuna la convocazione dei comizi elettorali. Perchè il Governo ne prese la responsabilità?

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno (Interrompendo). La Camera scadeva il 26 novembre.

MAZZIOTTI. Ma essa doveva esaminare argomenti così importanti che una proroga si imponeva.

Ai risultati delle elezioni hanno anche contribuito i metodi eseguiti per le elezioni stesse.

Le liste furono combinate più per obbedire ad interessi di candidati che a programmi di partito. Abbiamo avuto 271 liste, cioè quasi sei per ogni circoscrizione elettorale; e la parte liberale si è frazionata nel modo più assurdo, portando nel campo elettorale tutti quei gruppi che si erano formati entro la Camera dei deputati con lo scopo di avere una rappresentanza nel Governo, non in omaggio a programmi politici (Bene!).

Il presidente del Senato, nel suo discorso dell'altro ieri, accennò al tema della concentrazione della parte liberale. L'oratore crede che il Governo voglia sostenere questa idea, poichè nessun Governo potrà avere una vita durevole senza la base della parte liberale e del partito liberale, il quale conta cento voti.

Il discorso della Corona non accenna alla riforma del Senato, la cui attuazione peraltro non sarà facile a cagione delle numerose

nomine di senatori fatte già prima delle elezioni generali, con esempio, se non unico, molto raro.

E poi a queste prime nomine seguiranno altre, forse del pari numerose, di guisa che nel corso di pochi mesi il Governo avrà modificato profondamente la situazione del Senato.

L' 11 luglio 1917 la Camera dei deputati votò unanime un ordine del giorno in cui poneva al Governo il problema del Mezzogiorno.

Di questo problema nel discorso della Corona non vi è traccia; eppure il Mezzogiorno ha dato un ampio contributo di sangue alla guerra, senza ritrarne quei guadagni che ne hanno ritratto altre provincie; ha dato alla guerra il suo Duce glorioso; ha salvato le istituzioni nei comizi elettorali.

Il problema del Mezzogiorno è un problema essenzialmente agricolo; e su questo il discorso della Corona non spende nemmeno una parola, limitandosi e dire ciò che tante volte ha ripetuto il presidente del Consiglio, che bisogna aumentare la produzione.

È nella coscienza di tutti che il Paese attraversa tempi difficili, e che a superarli occorre la concordia di tutti i liberali ed il sentimento del dovere; il quale deve essere maggiormente sentito dalla popolazione civile, specialmente dalla classe dei pubblici funzionari, che abbiamo visto scioperare per i minimi attriti.

Crede che l'Italia nella sua lotta col papato, mirando a distruggere la superstizione, sia invece riuscita a distruggere il sentimento religioso, senza del quale non vi può essere vera grandezza di popolo.

Augura che il popolo italiano, col suo buon senso e con la mitezza del suo carattere, riesca a compiere pacificamente, all'ombra della nostra gloriosa dinastia e delle nostre istituzioni, una grande rivoluzione sociale, il cui frutto sia la pacificazione di tutte le classi dei cittadini. (Approvazioni vivissime).

RUFFINI. Se mai in un dato momento storico si è potuto dire che un paese o un partito si trovino a un grande svolto della storia, ciò può dirsi del momento presente per la borghesia e per il partito liberale italiano.

Di fronte alla crisi presente si è richiamato il periodo storico del 1866; ma quel ricordo non è esatto. Oggi si tratta di una crisi più vasta, che tocca la borghesia ed il partito liberale. Ora è opportuno fare un esame di coscienza ed una revisione dei nostri propositi.

A ciò crede che sia atto il Senato che è l'espressione più genuina del grande rivolgimento storico che si è compiuto. Il Senato può compiere un'alta funzione di disciplina e di orientamento del paese.

Quale che sia la sorte riservata alla borghesia dal partito liberale, non ci si può dissimulare che un ciclo storico si è chiuso con la guerra e con le elezioni, e si apre oggi una nuova storia. Il ciclo che si è chiuso comprende circa settant'anni, dalla prima guerra d'indipendenza alla vittoria di Vittorio Veneto. Ora, in questo esame di coscienza è giusto che la borghesia e il partito liberale si arroghino un grande vanto ed una grande gloria, poichè non vi ha al mondo chi abbia in sì breve tempo compiuto una così grande impresa (Benissimo!). Un'eletta di uomini usciti dal suo seno, danno alla borghesia italiana il diritto di reclamare questo titolo di onore (Approvazioni vivissime).

L'opera fu grande in sè, sublime pel metodo con cui fu condotta; poichè nessuna taccia di chauvinismo si è mai potuta dare alla borghesia: se un appunto le si può fare è quello di avere valutato la propria opera meno di quello che essa realmente valeva (benissimo); nessuna taccia le si può dare di militarismo; anzi, al contrario, essa ha trascurato la preparazione militare (bene); nessuna taccia d'imperialismo: noi non abbiamo mai chiesto se non ciò che ci viene pel sacrosanto diritto di nazionalità: nessuna taccia di democrazia plutocratica, come ha detto il nostro presidente, perchè le nostre imprese si sono sempre ispirate ad alte idealità, non valutabili con misura di denaro (benissimo).

La nostra borghesia non è mai stata una casta chiusa in se stessa per lo sfruttamento di altre classi sociali: essa non ha mai chiuso l'accesso nel proprio seno al popolo (approvazioni).

Ma si dice: questa suprema gesta ci ha esausti, e ci proibisce di progredire.

Asserire ciò è un errore grossolano. Le grandi guerre, le vittorie più decisive, sono state sempre quelle che hanno costato di più. È un fatto ineluttabile che ad ogni grande impresa succeda un periodo di collasso.

Ora noi ci troviamo nelle condizioni in cui era l'Inghilterra dopo le guerre napoleoniche.

Eppure l'Inghilterra si è rialzata, ed ha progredito di maniera che ha conquistato l'egemonia del mondo. Ma, lasciando gli esempi stranieri, pensiamo a quanto è costata al Piemonte la vittoria di Torino nel 1606, durante la guerra di successione per la Spagna; vittoria che corrisponde a quella di Vittorio Veneto; poichè con essa si chiusero i valichi occidentali delle Alpi allo straniero.

Anche allora si trattava di una coalizione che combatteva contro una velleità di dominazione generale; anche allora la guerra fu lunga e la vittoria che prima decise la sorte degli alleati, fu vittoria italiana; anche allora i frutti della vittoria ci furono contrastati, se non dalle elucubrazioni di un filosofo, dalla volontà di una Regina d'Inghilterra; anche allora il Piemonte minacciò di ritirarsi dalla Conferenza della pace.

Il Piemonte uscì dalla guerra esausto, ed il popolo, che tanto aveva sofferto per la guerra, non aveva coscienza esatta della grande idealità per cui si era combattuto.

Questo dobbiamo aver presente all'animo per superare il momento attuale (Vive approvazioni — Applausi).

La finanza di un popolo è una grande cosa, ma ciò che più conta è la sua coscienza, sono le sue idealità.

Il dovere del partito liberale italiano è di orientarsi, di disciplinarsi, di organizzarsi, di rifornirsi rapidamente e coraggiosamente. Esso deve considerare con spirito di serietà e di serenità la situazione internazionale ed interna. Esso deve tener presente il monito del presidente del Senato sopra le conseguenze che moti incomposti possono avere nel riassetto del paese dopo la guerra.

Il partito liberale ha bisogno di disciplinarsi e di organizzarsi; deve fare una rassegna delle proprie forze, senza chiedere appoggio agli altri partiti. Deve anche coraggiosamente riformarsi. Siamo già all'inizio della riforma, perchè ogni riforma politica deve cominciare da quella elettorale, che oggi è una vera costituzione.

Il sistema proporzionale non ha mutato soltanto la procedura elettorale, ma ha mutato la concezione che aveva il partito liberale dell'elettorato e del mandato politico.

La proporzionale ha mutato tale concezione; il Parlamento deve essere l'immagine del paese politico, secondo una determinata scala. Questa concezione attuata fa che il mandatario sia sempre legato a chi lo elegge.

La rappresentanza professionale, o sindacale che oggi è richiesta, è grave, se sarà mantenuta in una formula esclusivistica, ma sarà meno grave se avrà forma di conciliazione, se sarà un complemento del sistema della rappresentanza politica.

È difficile che si possa contrastare questo movimento; del resto anche nel discorso della Corona si è accennato alla rappresentanza dei Consigli del lavoro, ed il Senato deve stendere la mano ai rappresentanti del lavoro, come a quelli dell'altra cultura, se non vuole essere e rimanere un corpo chiuso.

Crede che il momento richieda che si guardino con virile ossequio alla realtà le condizioni politiche del paese: ma, e soprattutto, bisogna operare ed osare con tutte le forze. (Applausi e molte congratulazioni).

BETTONI. Rileva la piena armonia della parola del Re colle gravi necessità del momento. La guerra vittoriosa se da una parte ha acuito le difficoltà italiane, dall'altra parte ha aperto vie più facili per sviluppare le energie produttrici.

Tutta l'opera nostra deve tendere prima alla ricostruzione, e poi alla animazione della nostra futura ricchezza. Contrasta questa possibilità l'irrequietudine delle masse.

Questa irrequietudine è conseguenza in parte dei dolori che ha

arrecato la guerra e in parte della istigazione di una propaganda deleteria.

È necessario combattere l'una e l'altra cosa.

Per meglio cercare rimedi, è necessità esaminare profondamente la causa del male.

La borgesia ha avuto i suoi torti; riconoscerli è segno di forza; non ha saputo a tempo organizzare l'economia del Paese, non ha dato la sensazione di una maggiore giustizia distributiva, nel sopportare le gravezze.

Con una finanza di poco più illuminata, prima della guerra, si sarebbe potuto togliere il guaio della malaria, compiere le bonifiche, organizzare i porti, regolare le acque, elettrificare molte linee ferroviarie; fare insomma una grande politica di lavoro produttivo.

Poche centinaia di milioni di più dei due miliardi e mezzo di tributi che il Paese sopportava prima della guerra, avrebbero dato all'Italia modo di svilupparsi meravigliosamente.

La borghesia fu gretta ed errò. Non accedendo al concetto di una tassa progressiva sul reddito, diè la sanzione che non volesse far pagare di più chi era più favorito dalla fortuna.

Ricorda il buon esempio dato da Brescia, durante la sua amministrazione, nell'applicare, fra le prime città d'Italia, in forma progressiva, la tassa di famiglia.

Le riforme tardive perdono grande parte di merito. Si considerano come frutto di prepotente conquista, ed eccitano alla violenza, che viene considerata come l'unica arma per ottenere giustizia.

Così è avvenuto che la riforma tributaria ora annunciata, non abbia quasi influito sull'atteggiamento delle masse, che la dovevano considerare, come è, l'atto più ardito a più radicale che si potesse chiedere senza voler sconvolgere l'economia del paese, gettandolo in preda al disordine, che avrebbe recato miseria e schiavitù.

La riforma proposta potrà essere emendata sotto alcuni riguardi tecnici, ma il suo contenuto è profondamente democratico e rappresenta l'estremo limite, almeno per ora, delle possibili vessazioni contributive.

Non bisogna però illudersi. Senza una maggiore contribuzione sul vino, considerato com'è consumo non di prima necessità, non si otterrà il pareggio. Ma non basta pareggiare il bilancio, bisogna assolutamente avviarsi alla completa riforma economica del paese.

La maggiore questione d'Italia è quella delle terre. La formula « le terre ai contadini » è una lustra semplicista. I contadini godranno se avranno terre bene ordinate, abitazioni sane, macchine, mezzi di svolgere una buona industria agricola.

Ciò per più della metà d'Italia non esiste. Occorre togliere di mezzo i latifondi; organizzare la coltura, regolare le acque, fare insomma un piano regolatore, dal quale scaturisca una opera salda che permetta poi la creazione della piccola proprietà confederata, agli scopi di una provvida industria agricola.

Non basta annunciare il problema, bisogna dare la sicura fiducia nella sua soluzione.

E dopo quello delle terre viene il problema industriale. La cointeressenza agli utili per gli operai è cosa che necessita avviare promuovendo delle prove pratiche in alcuni stabilimenti. Dopo le prove, trarre partito dall'esperienza per fissare norme generali.

Le industrie di Stato dipendenti dalla guerra, marina, ferrovie, potrebbero formare il campo sperimentale. Occorre, insomma, rinnovare, ma non distruggendo, riformando sapientemente. In quest'opera grandiosa per dare all'Italia un avvenire fortunato ci deve accompagnare la fiducia. L'Italia, uscita dalla guerra vittoriosa, ha in sè le energie ed i mezzi per salire a sicura fortuna, ma occorre la concordia degli animi. Almeno la concordia di tutti gli animi sereni ed equilibrati. Bando per ora a sterili competizioni, ed avvenga un accordo leale su di un programma pratico.

Contro quelli che follemente ostacolassero una santa concordia, [illegible] ma più di tutto dovres-

i condottieri dei nostri soldati, che ci hanno dato un'Italia vittoriosa e degna di grande rispetto e che per questo meritano tutto il nostro amore e la nostra gratitudine. (*Vivi applausi; molte congratulazioni*).

DE CUPIS. Il Messaggio Reale non può non trovare un'eco profonda nell'animo nostro, laddove parla dell'esercito e dell'armata, ai quali l'oratore manda un reverente e riconoscente saluto (*Approvazioni*).

Ogni Stato deve trovare garanzia del suo essere in sè stesso e nelle sue forze.

Ai socialisti che declamano contro l'esercito e a coloro che si dichiarano senza patria, si devono porre innanzi le condizioni di un altro paese, che oggi è straziato dalla guerra civile.

L'esercito e l'armata devono essere al disopra di ogni nostro pensiero. E la guerra ultima, tanto strenuamente combattuta, deve formare l'orgoglio del nostro paese, perchè per essa l'Italia ha acquistato i suoi confini naturali, e si è rafforzata nel mondo civile.

Dà lode a coloro che la spinsero al glorioso cimento, che essa non volle, al quale partecipò perchè vide i pericoli della neutralità e previde il radioso avvenire che da una sua vittoria sarebbe sorto.

Le guerra è oggi finita con la nostra vittoria, e per essa nessun seme di futura guerra o segno di irredentismo può ancora permanere.

Non giova illudersi con viete teorie, perchè il sentimento nazionale non può essere soffocato. Non dobbiamo temere delle minacciate rappresaglie che nuocciono solo ai timidi.

Accenna all'impresa del poeta-soldato, e rileva che da essa nessun danno è derivato all'Italia; anzi gli alleati sono ora d'accordo con noi per una soluzione che soddisfi il nostro sentimento nazionale.

Molti che applaudirono la gesta dannunziana lo fecero con pena, perchè pensavano che la disciplina militare ne fosse scossa. Egli, convinto della necessità della disciplina, non partecipa a tale rammarico.

La gesta dannunziana pose la questione di Fiume nel suo vero aspetto, ed è lieto che la parola del poeta-soldato sia stata ascoltata da alcuni cittadini appartenenti all'esercito. La ragione della gesta sta in una condizione di cose che non si ripete nella storia, e quindi non può avere influenza sulla disciplina. Il male esempio, il pericolo del contagio sta nelle amnistie durante e dopo la guerra. (*Approvazioni vivissime*).

Cita i danni che le amnistie produssero, e domanda: come si farà in caso di nuova guerra a trattenere i soldati sotto le bandiere? (*Benissimo!*).

Le milizie di d'Annunzio sono state da alcuni qualificate con il nome infamante di disertori, mentre i veri disertori sono stati qualificati col titolo di liberi cittadini. (*Impressione — Applausi*).

Dove è la ragione, dove è la logica di queste amnistie? (*Approvazioni*).

La segretezza della gesta dannunziana fu cagione che il presidente del Consiglio avesse a pronunciare parole che egli stesso ora forse si rimprovera.

La spedizione potè organizzarsi così sordamente, da non giungere alcuna notizia al capo del Governo. Se ciò fu possibile, quale garanzia possiamo avere che altre organizzazioni intese a scopi ben differenti, non possano concepirsi, prepararsi e compiersi senza che ne trapeli l'esistenza? Egli spera che ciò non avvenga; ma è necessario tener gli occhi aperti (*Approvazioni*).

Esiste un disagio morale pel fatto dell'inimicizia tra le classi sociali; il lasciar fare è stato un criterio di Governo seguito per un certo periodo di anni, di cui hanno approfittato i socialisti per dimostrare a qual grado di perfezione e di potenza potessero giungere con le loro organizzazioni. Ma sono esse legittime? Le organizzazioni socialiste, annullando ogni volontà individuale, acquistano il carattere di sètte pericolose.

come una figura che procede regalmente maestosa verso il suo glorioso avvenire (Vivissime approvazioni — Applausi — Molte congratulazioni).

ROLANDI-RICCI. Osserva che quest'anno, al domani del più tragico dramma della storia e della più grande vittoria d'Italia, la risposta al discorso della Corona non dovrebbe essere una semplice parafrasi.

L'Italia per ricostituirsi ha bisogno di fare appello a tutte le sue forze, o prima di tutto alla forza del Senato, il quale assume tutte le responsabilità che nelle ore storiche ha sempre esercitate (Approvazioni).

A noi incombe il dovere della cooperazione, che non verrà mai meno alle fortune dalla Patria. (Benissimo).

Il primo problema che nell'ora presente si affaccia, è quello della composizione del Senato.

L'oratore affronta il quesito dal punto di vista realistico e ricorda che si era intrapreso, con moderazione e con senso di lealtà politica, lo studio della riforma del Senato; una Commissione aveva fatto una relazione, ma gli eventi hanno precorso le intenzioni dell'Alta Assemblea. Oggi il Senato non è più a discutere le sue riforme, ma si trova in una nuova condizione che deve esaminare per prendere una risoluzione.

Un partito politico si è presentato agli elettori bandendo nel suo programma l'abolizione del Senato; e questo partito ha ottenuto un notevole successo. Un altro partito ha chiesto l'immediata riforma del Senato, ed anche esso ebbe successo. Infine un altro partito nuovo, simpatico per le sue alte idealità patriottiche, ha iscritto nel suo programma la riforma. Quindi ciò che prima era un atto unilaterale della volontà del Senato, oggi è un programma, e domani può diventare una proposta d'iniziativa della Camera dei deputati.

Quale è il pensiero del Governo se tale iniziativa si avverasse? Quale è il pensiero nostro in questa nuova situazione politica? Si vuole accedere ai criteri che hanno animato la relazione del senatore Ruffini, e che questi ha esposto nell'ultima parte del suo discorso odierno?

Vogliamo prendere un tempo di sosta, o pensiamo che il Senato, così com'è, sia ancora una forza per le istituzioni dello Stato e per i veri interessi del paese? Scegliamo la nostra linea di condotta. Comunque, noi dobbiamo evitare che ci giunga un invito o un voto, che sarebbe una imposizione. Non si tratta soltanto della nostra conservazione; il Senato è una delle forze fondamentali dello Stato; senza cui a questo viene a mancare un fulcro sostanziale. Il Senato può ancora rendere grandi servizi al paese; e lo dimostra la presente discussione; esso ha vigore ed energia da spiegare a pro della patria, tanto quanto l'altro ramo del Parlamento (Approvazioni).

Dal Parlamento si è detto male o da chi ha tentato invano di penetrarvi o da chi temeva di non ottenerne i voti. Oggi coloro che erano avversari del Parlamento ne sono diventati i più caldi fautori, ed abbiamo assistito ad una dimostrazione antimonarchica di un grande gruppo parlamentare.

Non per atto di cortigianeria, ma per ragionevoli considerazioni di ordine politico, egli, nell'Alta Assemblea rinnova il suo atto di fede monarchica. (Applausi vivissimi).

La monarchia è ancora oggi uno degli elementi necessari al bene della Patria (benissimo): senza Vittorio Emanuele II vani sarebbero stati il pensiero dei filosofi, gli sforzi dei patriotti, ed il sacrificio dei martiri per l'unità della Patria, che è stata gloriosamente compiuta dal nostro amato sovrano Vittorio Emanuele III con l'ultima gloriosa guerra. (Approvazioni vivissime, applausi).

Ma dopo la manifestazione entusiastica al Re, il nostro compito non è finito.

È tutta un'opera di propaganda, di attività continua che s'impone a noi, dobbiamo accostarci di più alle masse, contrapponendo ragionamento a ragionamento, missione a missione, opera ad opera. Bisogna persuadere le masse che il loro interesse coincide col nostro, chiede al Governo di pensare se non convenga suggerire alla Corona che a talune funzioni di essa sia associato il Parlamento: ad esempio nella stipulazione dei trattati e nel diritto di amnistia.

Quanto alla politica estera, ripete, ciò che altra volta disse, che è questione di fiducia nel ministro degli affari esteri, e che è malagevole discutere la sua opera, senza gli elementi e i documenti necessari.

Non dubita che il ministro della guerra saprà mantenere la disciplina e far rispettare la divisa militare. (Approvazioni).

Non teme il comunismo, perchè in Italia mancano le condizioni per la sua esitenza; ciò che si può temere in Italia è l'insurrezionalismo.

Bisogna prevenirne i fenomeni con l'organizzazione della pubblica sicurezza, reprimere i fatti delittuosi e punirne gli autori, senza dare speranze di future amnistie. (Approvazioni).

Ha grande fiducia nella restaurazione della finanza italiana, la quale ha in sè la virtù per raggiungerla.

Vi sono grandi difficoltà e gravi problemi da superare; alcuni di questi problemi possono essere sottoposti all'esame del Senato prima che a quello dell'altro ramo del Parlamento.

Occorre provvedere alla prima impostazione per il problema industriale: quella della volontà di lavorare nei nostri operai. Il lavoratore italiano ora rende meno di quello che potrebbe, mentre cresce la sua pretesa per la mercede a causa dell'alto costo della vita.

Bisogna che il Governo sappia restringere nei discreti confini il guadagno degli esercenti, da cui è stata assorbita la maggior parte della ricchezza durante la guerra.

Il proletariato industriale e agricolo è cresciuto di numero, è organizzato; non bisogna capitolare ma trattare con esso.

Raccomanda la difesa della piccola borghesia, perchè costituisce la vera e sola forza per tener fronte al proletariato.

Con i popolari si possono fare accordi temporanei ma non definitivi.

Si deve provvedere, attraverso i trattati doganali, che i prodotti agricoli trovino sbocchi all'estero. È questo un problema che interessa specialmente il sud dell'Italia, da cui si possono attingere grandi forze economiche.

Conchiude pregando il Governo di affrontare i problemi a cui ha accennato e di risolverli.

Rileva che al Senato s'impone ora una missione di vigilanza, che è la sua forza di resistenza contro un voto di sorpresa che potrebbe avvenire nell'altro ramo del Parlamento.

Prega la Commissione che avrà l'onore di portare al Re l'indirizzo del Senato, di fare a Sua Maestà la dichiarazione che il Senato, senza distinzione di parti, è tutto al fianco del Sovrano, per assisterlo (approvazioni vivissime), per coadiuvarlo, per cooperare a che le istituzioni dello Stato si mantengano salde e diano tutto il frutto di cui sono capaci. (Benissimo!).

Il senatore Hortis, insigne nelle lettere, dica al Sovrano che lo ascolterà commosso, che se il poeta raccoglieva il grido dell'Italia prima della guerra sui suoi mari non ancora liberati con i nomi di « San Giorgio » e « San Marco », oggi il nuovo poeta può aggiungere un terzo nome: « San Giusto ». (Vivi e generali applausi — Congratulazioni).

ALBRICCI, ministro della guerra. Echeggiano ancora in quest'aula le alte parole con le quali si è voluto mandare un senso d'amore e di rammarico per i nostri ufficiali, alcuni dei quali furono dolorosamente fatti oggetto di atti teppistici in alcune città d'Italia.

A queste parole egli si associa dal profondo del suo sentimento di soldato, ed è sicuro in ciò d'interpretare il vivo senso di riconoscenza degli ufficiali, i quali ad altro non s'ispirano che al sentimento del dovere militare e civile, che [illegible]

li ama, perchè sa che essi sono fieri e valorosi in guerra, ed in pace solamente ligi al rispetto delle sacre libertà civili. (Applausi).

DI BRAZZÀ. Si associa ai senatori Mazziotti e Bettoni in quanto hanno detto specialmente per la questione adriatica e la mancata energia nella repressione dei disordini recentemente avvenuti; e sopratutto al saluto che il senatore Mazziotti ha rivolto alla nobile città di Fiume. (Bene).

NITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. In quest'ora tarda si limiterà a poche dichiarazioni, chiare e semplici.

Non è il tempo della rettorica; ognuno in quest'ora deve avere la sua rude parte di responsabilità.

Si duole che non esista in tutti la serena fiducia, la calma, la volontà d'agire che solo possono far uscire dalle presenti gravissime difficoltà.

Ha il fermo convincimento che le istituzioni sono salde; che la vita nazionale è solida, ma che ci troviamo in un'ora terribilmente difficile non solamente noi, ma tutti i paesi d'Europa e l'America stessa. Vincerà in quest'ora chi conserverà la serenità dello spirito, la calma; chi non vacillerà.

Ritiene superflua ogni difesa delle istituzioni; queste sono le più democratiche in Europa; hanno una profonda ed invincibile saldezza nella loro essenza costituzionale e sono perfettibili. Il Parlamento italiano è una costituente in azione; la carta costituzionale segna le linee generali del nostro diritto pubblico: si possono fare modificazioni in vista delle esigenze economiche e sociali; ma sempre conservando le linee fondamentali della carta costituzionale.

Egli non ha alcuna preoccupazione. Il risultato delle urne ha dato un gruppo di 150 deputati che rappresentano la negazione del nostro sistema economico, più che della nostra forma politica.

Voci. Di tutti e due.

NITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Ma più della nostra forma politica.

È inutile fare l'esame delle responsabilità. Il Governo ebbe in mente di garantire l'ordine pubblico durante le elezioni, in modo che anche i pavidi potessero accedere alle urne; ora, se si fa un esame di coloro che non votarono, non si può che avere una grande tristezza. Il Governo prese delle grandi misure di pubblica sicurezza per la capitale, ma il giorno delle elezioni i luoghi di ritrovo e di divertimento erano pieni di spettatori, mentre le urne rimasero quasi deserte. È doloroso constatare questo scetticismo, mentre la difesa sociale, più che dai carabinieri, deve essere assicurata dal dovere della conservazione e dal sentimento di combattività che debbono avere i cittadini.

Non rileva alcune critiche particolari, e ricorda che tutta l'Europa si trova in uno stato di profondo disagio; tanto più l'Italia, che ha dato tutta sè stessa per la guerra.

L'oratore ha già detto in altra occasione che per la ricostituzione del paese bisogna dimenticare le discordie, e riunirci in un programma di attività. Alla stampa americana egli ha detto la verità; ha detto che il paese ha fatto la guerra in condizioni spirituali, diverse da quelle di ogni altro paese d'Europa. Noi entrammo in guerra per un alto sentimento di giustizia umana, che la massa non intende: vi entrammo anche, e sopratutto, per la difesa dei grandi ideali nazionali.

Ora la propaganda che si è fatta col dire che qualche parte del Paese non fosse stata ricongiunta all'Italia, e che quindi la guerra si poteva considerare come perduta, è stata una cosa pericolosissima, un male incalcolabile.

È vano qualunque esame delle responsabilità. Ora accorre ricostruire, tener fermo, dare il senso della saldezza e della compostezza. È esagerato il considerare l'Italia in condizioni quasi disperate.

Si dice che l'operaio italiano non lavora; ma in tutti i paesi che hanno combattuto, vinti o vincitori, si è perduta l'abitudine al lavoro. Tuttavia, nonostante le gravi difficoltà di alcune città italiane, noi siamo uno dei paesi che ha ripreso prima il lavoro. Scioperi, disordini, esistono in tutti i paesi d'Europa, ed anche in America, che pure dalla guerra ha avuto il minor danno. Occorre tenere alti e sereni gli spiriti; i popoli che saranno più sereni e composti saranno i più sicuri.

E parla dell'ordine pubblico. In questo campo vi è stata una terribile campagna di denigrazione contro l'Italia; le agenzie straniere hanno detto che in Italia vi è la rivoluzione. Ciò è falso; le condizioni dell'ordine pubblico in Italia non sono diverse da quelle della più gran parte dei paesi d'Europa. Non può farsi al Governo rimprovero d'imprevidenza. Il numero dei carabinieri è stato raddoppiato, si è fatta un'audace riforma di pubblica sicurezza. Il Governo fa tutto il suo dovere, ed è sicuro che l'ordine pubblico si conserva colla volontà ferma di resistere e con un'abile politica di prezzi.

Ha inteso durante la discussione alcune affermazioni, alle quali egli non può consentire. Invita il Senato a dare col suo consiglio al paese il senso che occorre disciplina e obbedienza, senza le quali le istituzioni si sgretolano.

Rileva che non completamente sereno è stato in alcune parti il discorso del senatore Mazziotti il quale ha attribuito al Governo cose che il Governo non ha fatto.

Il senatore Mazziotti ha detto che il Governo ha sciolto affrettatamente la Camera dei deputati.

Ora il vero è che la Camera dei deputati è stata sciolta poche settimane prima della sua fine naturale ed in un momento in cui le sue funzioni erano diventate oltremodo difficili, e si era formata una situazione per cui non era possibile la discussione dei trattati di pace.

Il senatore Mazziotti ha pure rimproverato al Governo di aver proposto a Sua Maestà alcune nomine di senatori, prima che avvenissero le elezioni, e non ha avvertito che vicino a lui seggono dei senatori che furono nominati anch'essi prima delle elezioni.

Il senatore Mazziotti ha detto che il Governo è stato remissivo Ciò non è esatto; nessun Governo ha dovuto fronteggiare una situazione interna ed estera dopo una guerra, con una massa di scioperi insscenati. L'oratore non crede che bisogni avere un contegno di durezza per dominare la situazione, ma il muovergli rimprovero di remissività è eccessivo. Non può dire cose che eccitarebbero maggiormente gli spiriti, ma ripete che al Governo non può rimproverarsi la remissività.

Non entra in questioni particolari, delle quali si tratterà in sede di discussione dell'esercizio provvisorio, poichè qualunque improvvisazione sarebbe dannosa.

Il discorso del senatore Ruffini gli ha ricordato i discorsi delle grandi assemblee. Egli ha parlato del suo vecchio Piemonte, che seppe vincere le grandi difficoltà finanziarie e delle condizioni dell'Inghilterra dopo le guerre napoleoniche; ben più gravi di quelle in cui ora noi versiamo. E bene ha osservato il senatore Ruffini che da quel periodo ebbe l'inizio la grandezza dell'industria e della finanza inglese.

Dichiara, alla vigilia di operazioni finanziarie importantissime, che la nostra finanza è una delle più solide d'Europa, ed ha il fermo convincimento che in pochi anni noi potremo fortificare la nostra economia nazionale. Perchè l'Italia non dovrebbe trasformarsi industrialmente? Perchè le masse dei lavoratori non dovrebbero attraversare queste ore difficili? L'essenziale è che la vostra parola sia di fiducia; che non abbiamo debolezze nè mancanza di fede. (Approvazioni vivissime — Applausi).

HORTIS, relatore. Ringrazia tutti gli oratori che hanno voluto dare il loro assenso alla risposta al discorso della Corona, compilata dalla Commissione speciale.

Non gli sembra che i discorsi uditi richiedano modificazioni alla risposta stessa, e la Commissione è ben lieta di avere interpretato il pensiero ed il sentimento del Senato. In ogni modo essa avrà l'onore di ripetere a Sua Maestà il Re le nobili parole, che del Senato e della sua salda devozione e fede nel Re e nelle istituzioni pronunziarono gli onorevoli Rolando-Ricci e tutti gli altri oratori (Approvazioni vivissime — Applausi).

PRESIDENTE. Pone ai voti l'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

È approvato all'unanimità.

Presentazione di relazioni.

I senatori MELODIA, MALVEZZI, COLONNA FABRIZIO (anche a nome del relatore senatore Di Prampero), PRESBITERO, PERLA, BAVA-BECCARIS e MARIOTTI, a nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, presentano le relazioni sulla nomina a senatori dei signori Bianchi Leonardo, De Amicis Mansueto, Cassuto, Bocconi, Mosca, Apolloni, Rasponi, Cappelli, Battaglieri, Arlotta, Ciraolo, Fratellini, Einaudi, Manna, Santucci, Marsaglia, Auteri-Berretta, Pascale, Fulci e Rampoldi.

La seduta termina alle ore 19,15.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 9 dicembre 1919

Presidenza del presidente ORLANDO.

La seduta comincia alle 15.

AMICI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicazione del presidente.

PRESIDENTE comunica la costituzione dell'Ufficio di presidenza del Senato.

Risultato di votazioni.

PRESIDENTE, comunica il risultato delle seguenti votazioni:

Per la nomina di due commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti:

Di Fausto, voti 141; Casertano, 119; Zanardi, 83 (Eletti).

Ebbero voti Della Seta, 80; Scialoja, 7; Di Giovanni Edoardo, 6.

Voti dispersi 21 — Schede bianche, 37 — Nulle, 5.

Per la nomina di due commissari di vigilanza sul servizio del chinino:

Paparo, voti 130; Casalini, 76 (Eletti).

Ebbero poi voti: Anile, 75; Capasso, 34; Pallastrelli, 17; Alessio, 4; Caporali, 3.

Voti dispersi, 11 — Schede bianche, 29 — Nulle, 10.

Interrogazioni.

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, all'on. Colonna Di Cesarò, dichiara che la relazione dell'inchiesta sull'Amministrazione comunale di Fiumedinisi fu resa pubblica per mezzo di un giornale, dallo stesso R. commissario presso quel Comune, quantunque il documento avesse carattere riservato. Contro l'autore della pubblicazione, che il prefetto ebbe a deplorare non si poterono prendere provvedimenti, non essendo egli funzionario governativo.

Assicura poi che il Governo terrà nel debito conto le controdeduzioni della disciolta Amministrazione e, come sempre, informerà i suoi atti soltanto alla più serena ed imparziale giustizia.

COLONNA DI CESARO', lamenta che sia stato nominato R. commissario presso quel Comune un ex-segretario del Comune stesso licenziato per gravi abusi.

Riferisce che lo stesso prefetto ebbe a qualificare criminosa l'avvenuta pubblicazione.

Si augura che il ministro vorrà, nei riguardi di quel Comune' provvedere secondo giustizia.

FINOCCHIARO-APRILE, sottosegretario di Stato per la guerra, all'onorevole Ciriani, espone come il passaggio dal Comando supremo al Ministero delle terre liberate della direzione dei lavori di ricostruzione e di pubblica utilità nelle provincie di Belluno, Treviso ed Udine, sia avvenuto in base ad un programma accuratamente studiato.

Tale passaggio, però, non potè compiersi nei limiti di tempo prestabiliti; cosicchè il concorso delle autorità militari in quei lavori si protrarrà sino alla fine del corrente mese.

Assicura che la intensificazione dei lavori nel periodo elettorale costituì una coincidenza meramente accidentale e che gli appalti si fanno con ogni cautela ed imparzialità.

PIETRIBONI, sottosegretario di Stato per le terre liberate, espone le ragioni per le quali il Comitato costituito coi rappresentanti dei vari Ministeri interessati, per provvedere alle opere di ricostruzione nelle terre liberate, non potè dare inizio ai lavori nel tempo previsto.

Dichiara però che quel Comitato, appena costituito, spiegò l'opera più attiva e che la sospensione dei lavori verificatasi in alcune località, fu unicamente dovuta alla operazione di consegna da parte del Genio militare ed alla stagione invernale.

Assicura che il governo farà quanto è in suo potere per affrettarne la ripresa.

CIRIANI, si duole che il governo non abbia adeguatamente risposto alla sua interrogazione.

Lamenta che le opere di ricostruzione e di pubblica utilità nelle terre liberate siano state fatte servire a scopi elettorali, dissipando somme ingenti in lavori inutili e lasciando poi disoccupati migliaia di operai mentre vi sono tanti lavori importanti, che potrebbero essere subito iniziati. (Approvazioni da alcuni banchi — Rumori — Commenti).

PIETRIBONI, sottosegretario di Stato per le terre liberate, rispondendo ad altra interrogazione dell'onorevole Ciriani, respinge sdegnato, l'ipotesi che nell'Amministrazione dei fondi destinati alle terre liberate si siano commesse irregolarità.

Rivendica la correttezza dei funzionari dipendenti dal Ministero delle terre redente, che hanno avuto sempre e unicamente di mira il vantaggio di quelle popolazioni.

CIRIANI, afferma che i fondi destinati alle opere di ricostruzione e di pubblica utilità nelle terre liberate furono in non piccola parte devolute ai fini elettorali, col più biasimevole sperpero e con la più scandalosa distribuzione di illeciti favori a congiunti e fautori dei candidati governativi.

Lamenta pure che il ministro delle terre redente abbia largheggiato in promesse, sempre a scopo elettorale.

PIETRIBONI, sottosegretario di Stato per le terre liberate, smentisce categoricamente che il ministro delle terre liberate nella sua visita a quelle popolazioni, abbia mai fatto promesse per influire, comunque, sull'esito delle elezioni. (Interruzioni del deputato Ciriani — Commenti).

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, all'onorevole Colonna di Cesarò, dichiara che nessuna parzialità è stata commessa dal commissario prefettizio di Francavilla Sicula nel contingentamento della farina a quella popolazione.

Aggiunge che sono state date al prefetto rigorose istruzioni perchè, se inconvenienti ebbero a lamentarsi, siana sollecitamente eliminati.

COLONNA DI CESARO', ammette che il commissario prefettizio di Francavilla Sicula abbia offerto a quella Società agricola di assumere il servizio di approvvigionamento per l'intero Comune, ma afferma che tale offerta costituiva un espediente per accaparrare voti a favore della lista ministeriale.

Giuramenti.

CODACCI-PISANELLI e DE GIOVANNI ALESSANDRO, giurano.

Presidenza del vice-presidente DE NAVA.

Votazione segreta.

PRESIDENTE, indice la votazione di ballottaggio per la nomina di sei componenti la Giunta delle petizioni e di un componente della Giunta per i decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti.

AMICI, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Albanese — Alessio Giulio — Amici — Angioni — Anile — Arnoni.

Bacci Felice — Baglioni Silvestro — Balsano — Baracco — Barberis — Barrese — Basso — Bazoli — Belloni — Belotti Bortolo — Benedetti — Beneduce Alberto — Beneduce Giuseppe — Benelli — Bentini — Berardelli — Beretta — Bergamo — Bertolino — Bevione — Bianchi Carlo — Bianchi Giuseppe — Bianchi Umberto — Bignami — Bocconi — Boggiano — Bonardi — Boncompagni-Ludovisi — Bondi — Bosco — Boselli — Brunialti — Buffoni — Buonocore.

Calò — Camera Giovanni — Caminiti — Cancellieri — Cappa — Cappelleri — Cappellotto — Carazzolo — Carboni-Boj — Carboni Vincenzo — Carnazza — Caroti — Casaretto — Cascino — Casertano — Caso — Casoli — Cattini — Cavalli — Cavazzoni — Cazzamalli — Celli — Cermenati — Cerpelli — Chianese — Ciappi — Cingolani — Cirincione — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Colella — Colonna di Cesarò — Congiu — Conti — Corazzin — Cosattini — Costa — Crispolti — Cuomo — Curti — Cutrufelli.

D'Alessio Francesco — D'Aragona — D'Ayala — De Cristofaro — De Felice Giuffrida — De Giovanni Alessandro — Dell'Abate — Della Seta — Dello Sbarba — De Martino — De Michelis Paolo — De Ruggieri — De Vito Roberto — Di Fausto — Di Francia — Di Marzo — Di Salvo — Donati Pio — Dore.

Facta — Falbo — Falcioni — Fantoni — Farina Mattia — Federzoni — Fera — Ferrari Enrico — Filesi — Filippini — Finocchiaro-Aprile Andrea — Finocchiaro-Aprile Emanuele — Fontana — Frola Francesco — Fulci.

Galeno — Galla — Gallenga — Garibotti — Garosi — Gentile — Giaracà — Gioia — Giuffrida Vincenzo — Grassi — Gronchi — Grossi Leonello — Guarino.

Jannelli — Janni.

La Loggia — Lanza di Trabia — La Pegna — Lissia — Lollini — Lombardi Nicola — Lo Monte — Longinotti — Lo Presti — Luciani — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo.

Maestri — Malatesta — Manes — Marangoni — Marchioro — Marconcini — Marcora — Marino — Marracino — Martire — Masciantonio — Matteotti — Mauri Angelo — Maury — Mazzarella — Mecheri — Merlin — Merloni — Miceli Picardi — Micheli — Milani Fulvio — Miliani Giovan Battista — Montini — Morini — Morisani — Murgia — Murialdi — Musatti.

Nava — Nicolai — Nitti — Nunziante.

Olivetti — Orano.

Pagella — Pallastrelli — Pancamo — Panebianco — Pantano — Paolino — Paparo — Paratore — Pascale — Pasqualino-Vassallo — Pavan — Peano — Pecoraro Lombardo — Pellegrino — Pennisi — Perrone — Philipson — Piccoli — Piemonte — Pietravalle — Pietriboni — Pilati — Pirolini — Pistoja — Piva — Poggi.

Raineri — Ramella — Recalcati — Riccio — Rindone — Roberto — Rodinò — Rosadi Giovanni — Rossi Cesare — Rossi Francesco — Rossi Luigi — Rossini — Rubilli — Ruini — Russo.

Salvadori Guido — Sandrini — Sanjust — Sanna — Sarrocchi — Satta-Branca — Schiavon — Scialabba — Scialoja — Scotti — Siciliani — Sifola — Sighieri — Sipari — Sitta — Spetrino.

Targetti — Tassinari — Tedesco Ettore — Tedesco Francesco — Tescione — Tonello — Tonetti — Tortorici — Tovini — Trentin — Trevisani — Tupini — Turano — Turati.

Ursi.

Vacca — Vallone — Vassallo Ernesto — Vella — Vigna — Visocchi — Volpi.

Zanzi — Zegretti — Zerboglio — Zileri Dal Verme — Zito — Zucchini.

Sono in congedo:

Abisso — Arrigoni.
Caputi.
De Capitani.
Maitilasso.
Tamborino.

È ammalato:

Baccelli.

Sorteggio degli Uffici.

LONGINOTTI e MORISANI, segretari, procedono al sorteggio.

Presidenza del presidente ORLANDO.

Discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona.

BENTINI, nega che il partito socialista voglia l'iniziativa della proposta della Costituente, benchè non sia ad essa contrario.

Il partito socialista aspira al sistema rappresentativo del lavoro ciò che non consentono le istituzioni attuali.

Sarebbe stato desiderabile che il primo contradittorio avvenisse su altro terreno. Vi sono responsabilità che debbono essere accertate.

Si è erciò che per [illegible] alisti il problema instituzionale è anche ed essenzialmente un problema morale.

In questo periodo del dopo guerra non è possibile la necessaria opera di ricostruzione senza rimettere in efficienza i valori morali che la guerra ha distrutto.

Nota che tutti i discorsi della Corona si rassomigliano, rappresentano l'inventario di ciò che non si è fatto, ed hanno per contenuto una serie di promesse non mantenute.

Rivela come la riforma elettorale abbia grandi difetti, primo fra tutti la possibilità dei voti di preferenza, coi quali si sono perpetuati gli errori del sistema precedente.

Afferma che il grande numero di astenuti si spiega con lo scoramento della borghesia, la quale non da oggi, ma più specialmente durante la guerra, ha manifestato la sua sfiducia nelle istruzioni parlamentari.

Ricercando le ragioni della grande vittoria socialista, afferma che essa non è dovuta soltanto alle conseguenze della guerra, ma anche maggiormente alla protesta contro di essa.

I comizi hanno rivelato una diffusa incosciente aspirazione verso l'avvenire. È stata la rivoluzione degli spiriti e delle coscienze (Applausi).

I voti dati al socialismo dimostrano il desiderio di un radicale rinnovamento. Quelle verità, che erano un tempo il patrimonio di una minoranza, sono ora in possesso di tutti (Applausi).

Nessuno può dimenticare che si è tentato di trasformare la guerra esterna in una guerra interna contro il socialismo.

Ma il vero è che la borghesia non ha la forza di mutare sè stessa.

Essa è ridotta a sperare in qualche disperato tentativo reazionario; tentativo che il partito socialista saprà rendere vano (Applausi).

Queste condizioni della borghesia sono rispecchiate dalle condizioni del Governo.

La debolezza del Governo è dimostrata dal fatto che ogni audace minoranza può tenerlo in iscacco; donde le infinite contraddizioni nelle quali si dibatte, volendo e disvolendo in tutti i campi politici ed economici.

La concentrazione, che si delinea, sarà una nuova causa di debolezza del Governo.

Il proletariato è il solo che sia capace di rinnovare il paese perchè ha una forza di propulsione che supera tutte le altre.

Ed in nome del proletariato l'oratore vuole sgombere le vie della Russia e reclama che il Governo italiano tenda la mano ai fratelli che colà combattono anche per i socialisti italiani (Applausi alla estrema sinistra).

Esorta pertanto il Governo a riconoscere la Repubblica dei soviets (Applausi all'estrema sinistra). Lo esorta pure a non fare una politica di dilazioni e di espedienti soprattutto nel campo economico e finanziario. Dimostri il Governo la sua buona volontà facendo vere proposte concrete.

Scagiona il partito dalle responsabilità dei torbiti recenti, perchè la violenza scaturisce dal passato.

Chiude il suo discorso rivendicando al socialismo l'opera di elevazione del proletariato, ed enumerandone le benemerenze nel campo sociale ed economico, mercè le quali esso compie il suo cammino ascendente verso il compimento dei suoi ideali (Applausi all'estrema sinistra).

CRISPOLTI, dall'esame del contenuto del discorso della Corona, trae argomento per esporre i propositi del partito popolare italiano al quale si onora di appartenere, e che al pari del socialista è stato vittorioso nelle recenti elezioni.

E' pensiero del partito popolare che le istituzioni che ci reggono siano capaci di qualsiasi più ardita riforma, purchè siano avvicinate al contatto dell'anima popolare. (Approvazioni al centro).

E' proposito dell'oratore e dei suoi amici dare il massimo valore all'animo popolare perchè esso possa vivificare le istituzioni.

Al saluto di riconoscenza rivolto dal Sovrano all'esercito e all'armata, ai caduti e agli eroi, l'oratore si associa, con fervido animo, perchè a questi l'Italia è debitrice della meravigliosa vittoria ottenuta.

La invocazione alla pace trova piena adesione nel partito popolare, il quale darà tutto il suo appoggio alla Società delle nazioni. (Interruzioni all'estrema sinistra).

Ma a presidiare la pace non bastano istituti e propositi di potenti, occorre infondere nei popoli un vivo spirito di cristiana fratellanza. (Applausi al centro — Rumori e interruzioni all'estrema sinistra — Il presidente esorta i colleghi ad astenersi dalle interruzioni).

L'Italia farà opera saggia nel consesso delle nazioni, ottenendo che vengano temperate nell'esecuzione dei trattati di pace quelle durezze che vi sono state purtroppo incluse, affinchè si attui quella nobilissima massima che pronunziò il Sovrano, che cioè non vi può essere una pace per i vinti e una pace per i vincitori. (Applausi al centro).

Nella riforma dei Consigli del lavoro il partito popolare chiede che vengano chiamate a parteciparvi tutte le organizzazioni a qualunque scuola politica appartengano e qualsiasi fede religiosa professino. (Applausi al centro — Interruzioni all'estrema sinistra).

Trova insufficienti le parole del discorso della Corona riflettenti l'agricoltura.

Più precise e larghe riforme urgono in questo campo, in cui risiede tutta la forza dell'Italia nuova e riforme di carattere non solo economico, ma di carattere sociale e giuridico. (Interruzioni all'estrema sinistra — Approvazioni al centro).

Lamenta che nel discorso della Corona non si sia fatto alcun richiamo alla austerità della vita.

È colpevole di fronte alla Nazione così il ricco che sperpera la sua rendita, come l'operaio che sciupa i suoi salari. (Interruzioni dall'estrema sinistra — Approvazioni al centro).

PRESIDENTE, esorta vivamente i colleghi a lasciare che gli oratori svolgano liberamente i propri concetti. (Approvazioni).

CRISPOLTI, plaude al proposito di rispettare e di sviluppare le autonomie locali, specialmente nelle terre redente.

Per la scuola l'oratore invoca la libertà di insegnamento. Vuole che non contro, ma accanto alla scuola pubblica possa svolgersi anche la scuola privata per l'affermazione dell'autorità famigliare. (Commenti animati).

La libertà della scuola gioverà anche al miglior sviluppo delle multiformi attitudini dell'ingegno italiano, in conformità del genio di nostra gente, ora minacciato da infiltrazioni straniere.

Afferma che egli ed i suoi amici sono uomini vecchi e uomini nuovi ad un tempo. (Commenti all'estrema sinistra).

Ligi ai grandi principî della morale tradizionale, egli ed i suoi amici, di fronte al prevalere delle correnti democratiche, videro la necessità di portare alle sue ultime conseguenze i principî del cristianesimo (Commenti all' estrema sinistra — Approvazioni al centro).

Di qui quel programma sociale, di cui il partito popolare si è fatto propugnatore in Italia affrontando anche l'accusa immeritata di essere eccessivamente rivoluzionario.

Il partito popolare si distingue perciò da un lato dal partito socialista e dall'altro dal partito liberale, pur riconoscendo all'uno e all'altro le benemerenze, che in diversi momenti hanno acquistato di fronte al paese.

Ciò che soprattutto divide l'oratore e i suoi amici dal partito socialista è la concezione materialistica della vita, la formula della lotta di classe e le più recenti eccessive tendenze, sovvertitrici di qualunque ordinamento sociale (Interruzioni all'estrema sinistra — Approvazioni al centro).

Conclude ripetendo una storica frase e affermando che il partito popolare italiano non è stato e non è insensibile al grido di dolore che da tante parti del Paese si è levato verso di esso. (Vivi applausi al centro — Molte congratulazioni — Commenti).

CAPPELLOTTO, parla in nome dei cittadini di quelle terre che soffersero l'invasione nemica, non per sollevare questioni particolari relative alla ricostituzione di quei paesi, ma per rilevare che questo problema delle terre liberate costituisce, in questo momento, uno dei caposaldi della politica del nostro Paese.

Lamenta che nel discorso della Corona e nell'indirizzo di risposta al medesimo non siasi fatto cenno delle condizioni del Veneto e della urgente necessità di soccorrere quelle sfortunate popolazioni.

Rileva che il Ministero delle terre liberate manca della dote precipua che dovrebbe possedere, cioè l'azione. E manca altresì in detto organismo quella capacità di coardinamento che potrebbe essere tanto vantaggiosa per le opere della faticosa ricostruzione.

La lentezza dei provvedimenti emanati dal Ministero delle terre liberate in tutti i campi, così in quello dell'assistenza per i profughi che ritornarono nei loro paesi ove nulla più trovarono delle loro case, come in quello della liquidazione dei danni, dà la prova che questo Ministero è organicamente mal costituito e non risponde alle esigenze più legittime di quei paesi liberati dal nemico.

Lamenta in particolare che non siano stati accordati i sussidi a quei profughi che, essendo pur rimasti nelle terre liberate durante l'invasione, furono costretti ad abbandonare le loro case e i loro averi.

Afferma che grande è stata ed è la disciplina delle popolazioni venete; ma occorre che il Governo non ne ponga la pazienza a più dura prova.

Non è la carità che i veneti chiedono allo Stato; ma il riconoscimento di un loro sacrosanto diritto sanzionato già in una legge, la cui applicazione integrale non può essere più oltre procrastinata.

Deplora che le anticipazioni date dall'Istituto federale di credito siano sottoposte ad un tasso di interesse, il che rappresenta un vero sopruso a carico dei danneggiati, creditori dello Stato.

Reclama quindi che il Governo dia direttamente ai danneggiati il risarcimento dei danni, senza che vi siano, quali intermediari, banche od imprese speculatrici.

Chiede che venga concesso anche il risarcimento dei mancati raccolti, specialmente ai piccoli agricoltori, ai piccoli affittuari ed ai mezzadri. (Approvazioni al centro).

Rivolgendosi al presidente del Consiglio si augura che possa smentire la leggenda che egli sia poco sensibile ai dolori delle popolazioni delle terre liberate, dando in questa discussione sinceri affidamenti che curerà con intensa azione e forti opere la loro risurrezione economica e civile. (Applausi al centro — Congratulazioni).

Interrogazioni e interpellanze e mozione.

AMICI, segretario, ne dà lettura.

PRESIDENTE, annunzia una proposta di legge dell'on. Maffi.

La seduta termina alle ore 19,5.

REALE ACCADEMIA DEI LINCEI

Seduta della classe di scienze fisiche, matematiche e naturali del 6 aprile 1919,

presieduta dal vice-presidente comm. prof. A. Ròiti

L'accademico segretario Millosevich dà lettura del processo verbale della passata seduta, che risulta approvato.

Lo stesso segretario accademico commemora il socio straniero Edoardo Pickering, defunto.

Il presidente dà il triste annuncio della perdita fatta dall' Accademia nella persona del suo corrispondente prof. Romeo Fusari, della Università di Torino, mancato ai vivi il giorno 29 del mese scorso.

Dà poscia comunicazione di una lettera colla quale il prof. Leone Frederick ringrazia l'Accademia per la sua nomina a socio straniero; e il socio Fano ricorda i meriti patriottici dell'illustre scienziato belga.

L'accademico segretario Millosevich presenta le pubblicazioni giunte in dono.

Vengono presentate le seguenti Memorie da sottoporsi al giudizio di Commissioni:

Principi P.: « La geologia dell'Umbria centrale ». Pres. dal socio Issel — Segrè A.: « Di una moneta imperiale circolante in Egitto da Claudio II a Costantino ». Pres. dal socio Loria.

Il presidente presenta un piego suggellato, inviato dal sig. Giovanni Cutugno perchè sia conservato negli archivi accademici.

Vengono poscia presentate le seguenti Note per la loro inserziane nei rendiconti:

Mattirolo: « Considerazioni sulla convenienza dell' impiego del legno, in ispecie nella costruzione dei lungheroni d'ala degli aeroplani » — Riccò: « Relazioni tra i fenomeni solari » — Burali-Forti: Definizione geometrica di linea, superficie, solido ». Pres. dal corrispondente Marcolongo — Burgatti: « Deformazioni elastiche nelle quali una superficie o una famiglia di superficie del corpo si comportano come flessibili ed inestensibili ». Pres. id. — Lazzarino: « Sulla equivalenza fra le equazioni differenziali di Hess-Schiff e quelle di Euler-Poisson nella teoria dei giroscopi asimmetrici pesanti ». — Pres. id. — Vergerio: « Sopra un tipo d'equazioni integro-differenziali ». Note I e II, pres. dal socio Levi-Civita.

Fabaro Luigina: « Oscillazioni luminose nelle nuove lampade ad incandescenza ». Pres. dal socio Corbino. — Moreschi: « Preparazione e proprietà fisiche del dinitroglicol ». Note I e II. Pres dal socio Nasini — Id.: « Una nuova sostanza esplosiva derivata dalla formaldeide ». Pres. Id. — Artom. « Il comportamento della sostanza cromatica durante la spermatogenesi oligopirenica di *Paludina vivipara* Linn. ». Pres. dal socio B. Grassi — Enriques: « Sulla riproduzione allo stato coloniale, studiata in un flagellato (*Antophysa vegetans*) ». Pres. Id.

Al termine della seduta il socio Volterra informa la Classe di quanto venne proposto dalla « Royal Society » riguardo agli aggruppamenti delle scienze presso il Comitato interalleato per la organizzazione scientifica.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, ieri mattina, sul campo del tiro a segno nazionale, passò in rivista il 3° gruppo alpino.

Il Sovrano, soddisfattissimo, compiuto lo sfilamento, s'intrattenne con gli ufficiali e i soldati decorati, ai quali rivolse parole di encomio.

A S. E. il generale Diaz. — Ieri, presenti l'on. Boselli, i consiglieri e altre personalità della « Dante Alighieri », nella sede del Consiglio centrale della benemerita società, il cav. uff. dottore Rocco Brindisi offerse a S. E. il generale Diaz una grande medaglia d'oro ed un'artistica pergamena a nome degl'italiani nel Massacchussets.

La medaglia e la pergamena, in ricordo della vittoria, furono preparate per iniziativa del giornale di Boston *La Notizia.*

Il dott. Brindisi, quale presidente del Comitato della « Dante » di Boston, salutò l'illustre generale; saluto che, a nome della benemerita associazione, venne con felici parole ripetuto da S. E. Boselli.

Il generale Diaz rispose ringraziando commosso ed esprimendo la sua ferma e sicura fiducia nella grandezza avvenire della patria, che avrà conforto ed ausilio ne'suoi figli lontani, che dovranno essere sempre più ad essa uniti in nuove forme di efficace collaborazione.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi comunica:

Per violenti bufere di vento e di neve i fili telegrafici italo-francesi ed italo-inglesi sono quasi tutti interrotti al di là di Modane.

Perciò i telegrammi per la Francia, l'Inghilterra ed oltre, sono soggetti a ritardi.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

PARIGI, 9. — Il presidente del Consiglio bulgaro, Stamboulinski ha lasciato Parigi diretto in Italia, donde proseguirà per la Bulgaria.

MADRID, 9. — Il signor Dato ha dichiarato stamane uscendo dal Palazzo Reale che Sanchez Toca ha presentato le dimissioni di tutto il Gabinetto e che egli è stato incaricato dal Sovrano di formare un nuovo Ministero.

Dato è ritornato al Palazzo Reale oggi alle ore 17.

Nei circoli politici si ha l'impressione che Dato è il solo che possa costituire un Ministero conservatore di concentrazione.

VIENNA, 9. — Il Governo olandese ha riconosciuto la repubblica austriaca.

BUCAREST, 9. — Il nuovo Gabinetto è così formato: Alessandro Vaida, presidente e ministro per gli affari esteri - generale Averescu, ministro dell'interno - generale Rascara, ministro della guerra - Aurelio Vlada, ministro delle finanze e ministro per *interim* del commercio.

BERLINO, 9. — La quantità di carbone estratta nel mese di novembre rappresenta l'80 0[0 di quella del novembre 1913. Nel primo semestre del 1919 l'estrazione non aveva oltrepassato il 55 0[0 di quella del corrispondente periodo del 1913.

LONDRA, 9. — I giornali della sera annunciano che il presidente del Consiglio Clémenceau partirà domani per Londra ove si fermerà tre giorni.

Lloyd George, Scialoja e Clémenceau conferiranno sulle questioni più importanti del momento.

PARIGI, 9. — La Delegazione americana alla conferenza della pace è partita questa sera, salutata alla stazione da Clémenceau, dagli ambasciatori degli Stati Uniti, dell' Inghilterra, dell' Italia e del Giappone e da numerose personalità.

LONDRA, 9. — La *Morning Post* ha intervistato il ministro degli affari esteri italiano, on. Scialoja, attualmente a Londra.

L'on. Scialoja ha rilevato il fatto che D'Annunzio ha agito contrariamente alle vedute del governo italiano. Tuttavia, ha soggiunto il ministro, D'Annunzio rappresenta una parte considerevole dell'opinione pubblica italiana e ciò è causa delle attuali difficoltà.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*